SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 186



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. **275.**

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

99G0339

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. **273.**

Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780;

Vista la legge 1° giugno 1990, n. 137;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *b),* e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente autonomo «La Triennale di Milano» in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei propri compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle proprie funzioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione e stima del patrimonio

1. L'ente autonomo «La Triennale di Milano», già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridia di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che è a sua permanente disposizione.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Art. 2.

Statuto

1. La fondazione è dotata di uno statuto, che ne garantisce l'autonomia degli organi ed inoltre, in conformità alle disposizioni del presente decreto:

a) disciplina l'organizzazione in settori omogenei di attività, in conformità alle finalità di cui all'articolo 3;

b) definisce i criteri per la nomina, da parte del consiglio di amministrazione, dei curatori dei settori omogenei di cui alla lettera *a),* il cui rapporto di lavoro, nei casi in cui essi non siano dipendenti della fondazione, è disciplinato con contratto di diritto privato avente durata non superiore a quella dell'organo che li ha nominati;

c) prevede la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione, nonché i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione;

d) prevede la ulteriore partecipazione di soggetti pubblici o privati;

e) disciplina i compiti del direttore generale, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione e nella gestione di enti consimili, ed il cui rapporto, di durata pari a quella del consiglio di amministrazione che lo ha designato, è regolato da contratto di lavoro di diritto privato.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione ed è approvato, entro sessanta giorni dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.

F i n a l i t à

1. La fondazione ha le seguenti finalità:

a) lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;

b) l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera *a).*

2. La fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La fondazione può, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.

O r g a n i

1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione.

3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed è composto:

a) da tre consiglieri, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) da tre consiglieri, designati dal comune di Milano, sulla base delle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano, da soli o in forma aggregata, una partecipazione al patrimonio della fondazione non inferiore al 15 per cento. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.

2. Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al 15 per cento del patrimonio, ed in prima applicazione del presente decreto fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera *c),* è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della fondazione, e con comprovate capacità organizzative.

4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed in particolare:

a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;

c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

d) nomina il direttore generale ed i curatori dei settori di attività della fondazione, come definiti dallo statuto, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali;

f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti.

Qualora il presidente non sia eletto tra i compenenti di cui al comma 1, lettera *b),* l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui al comma 1, lettera *b),* entro trenta giorni dalla ricezione della comumicazione dell'avvenuta elezione. Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.

Art. 6.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente dei consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) i curatori dei settori di attività della fondazione, come definiti dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro.

2. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attività culturali ed artistiche della fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione.

3. Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i profili finanziari, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino alla data di istituzione della fondazione e gli importi maturati da ciascun dipendente per trattamento di fine rapporto alla data di istituzione della fondazione, costituiscono accantonamenti rivalutabili con le modalità di cui all'articolo 2120 del codice civile; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione in atto.

5. Entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, il personale può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.

Art. 8.

Disponibilità finanziarie e gestione

1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

e) eventuali proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorità vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dei bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 9.

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

Art. 10.

Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della fondazione;

b) il conto economico chiude con una pedita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorità vigilante.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'operatività degli organi rinnovati restano in carica gli organi dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.

2. Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori, resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contratti d'opera professionale la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla sua costituzione sono risolti di diritto a decorrere da quest'ultima data.

4. Lo statuto può prevedere la partecipazione alla fondazione della regione Lombardia e della provincia di Milano, previa determinazione della misura dell'apporto finanziario di tali enti. In sede di prima applicazione, e limitatamente al primo mandato del consiglio di amministrazione:

a) la regione Lombardia e la provincia di Milano possono rispettivamente designare un consigliere, qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deliberino di contribuire in via ordinaria all'attività della fondazione con un apporto finanziario che sia, per ciascuna di esse e per ciascun anno, non inferiore ad un quarto della somma dei contributi ordinari annualmente versati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal comune di Milano;

b) i partecipanti privati possono designare un componente del consiglio di amministrazione, qualora conferiscano, anche in forma aggregata, un'apporto finanziario non inferiore a lire un miliardo per ciascun anno del mandato del consigliere. Con le medesime modalità, è possibile designare un secondo componente del consiglio di amministrazione, qualora l'apporto finanziario superi lire due miliardi.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione dei medesimo.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e la legge 1° giugno 1990, n. 137, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214.

Il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, recante: «Istituzione di un ente autonomo denominato "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", in Milano» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1931, n. 183.

— La legge 1° giugno 1990, n. 137, recante: «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1990, n. 133.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

(Omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

— Il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Per il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, vedi note alle premesse.

— Per la legge 1° giugno 1990, n. 137, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 36 *(Competenze del sindaco e del presidente della provincia).* — 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è il seguente:

«Art. 13 *(Indennità di anzianità).* — All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'art. 6».

— Il testo dell'art. 2120 del codice civile è il seguente:

«Art. 2120 *(Disciplina del trattamento di fine rapporto).* — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».

— Il testo dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 35 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva).* — 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), è il seguente:

«Art. 2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti».

— L'art. 2421 del codice civile è il seguente:

«Art. 2421 *(Libri sociali obbligatori).* — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere;

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215».

— Gli articoli 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 e 2429 del codice civile sono così formulati:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio).* — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire».

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale).* — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese.

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri.

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni *(B).*

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante *(C).*

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - capitale.

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI - Riserve statutarie.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori.

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

«Art. 2425 *(Contenuto del conto economico).* — Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione *(A-B).*

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15 + 16 – 17).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 – 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) risultato dell'esercizio;

24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

26) utile (perdita) dell'esercizio».

«Art. 2426 *(Criteri di valutazione).* — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis.*

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

«Art. 2427 *(Contenuto della nota integrativa).* — La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e

finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono».

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione)*. — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società».

«Art. 2429 *(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)*. — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime».

Note all'art. 12:

— Per il regio D.L. 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, vedi note alle premesse.

— Per la legge 1° giugno 1990, n. 137, vedi note alle premesse.

99G0352

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 luglio 1999, n. **274**.

Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista legge n. 68 in data 2 febbraio 1960 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»;

Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51;

Vista la legge n. 616 in data 5 giugno 1962, «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 «Norme sulla navigazione da diporto», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 in data 8 novembre 1991 «approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)»;

Visto il decreto ministeriale n. 232 in data 21 gennaio 1994 «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Ritenuto necessario consentire l'utilizzo di strumenti al passo con l'evoluzione ed il progresso tecnologico anche al fine di non ostacolare le ricerche volte a migliorarne le caratteristiche e l'affidabilità;

Visto il parere dell'Istituto idrografico della Marina, espresso con il foglio n. C.G.R.P. 05149, in data 5 maggio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3517/UL in data 2 luglio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999,

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Le carte nautiche su supporto cartaceo prescritte per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera dai regolamenti approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982, possono essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione, che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.

Art. 2.

Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1960, n. 52.

— Il testo dell'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è il seguente:

«Art. 23. — Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154».

— La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1962, n. 168.

— La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1971, n. 69.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione della vita umana in mare), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17.

— Il decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera - locale e ravvicinata), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1982, n. 200.

— Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1994, n. 87.

Note all'art. 1:

— Per il decreto ministeriale 22 giugno 1982 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 2 febbraio 1960, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

99G0338

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Bonea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bonea (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bonea (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Facchiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bonea (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, rassegnate in data 6 luglio 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1265/Gab./13.9.1 del 6 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bonea (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Cosimo Facchiano.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Blasco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 giugno 1999, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19558/Gab./EE.LL. del 29 giugno 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ennio Blasco.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Macerata, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dichiarazioni di dimissioni rese contestualmente da trentatrè consiglieri nel corso della seduta consiliare del 12 luglio 1999, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macerata è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Colli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Macerata, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da trentatrè componenti nel corso della seduta consiliare del 12 luglio 1999, acquisite al protocollo il giorno successivo.

Le citate dimissioni, contestualmente presentate da oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Macerata, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2078/Gab. del 14 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macerata ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Colli.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) ed il sindaco nella persona dell'avv. Bruno Marchetti;

Considerato che, in data 2 giugno 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Porena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Bruno Marchetti.

Il citato amministratore, in data 2 giugno 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1369/99/Gab. del 23 giugno 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sergio Porena.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Nuoro ed il sindaco nella persona del dottor Carlo Forteleoni;

Considerato che, in data 14 giugno 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nuoro è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Sbordone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nuoro è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Carlo Forteleoni.

Il citato amministratore, in data 14 giugno 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 592/13.1/Gab. del 13 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nuoro ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Sbordone.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Molochio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Barilà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 giugno 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1809/99/Gab. del 30 giugno 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Barilà.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 12 luglio 1999, dovuto all'attivazione delle nuove procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A6735

DECRETO 17 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 2934 del 12 luglio 1999 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Agrigento ha comunicato la chiusura del pubblico registro automobilistico di Agrigento in data 5 luglio 1999, giusta autorizzazione concessa dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo con provvedimento del 24 maggio 1999, al fine di effettuare l'aggiornamento dei supporti software deputati alla gestione delle procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico nell'ambito del progetto «Nuove architetture dipartimentali»;

Vista la nota con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Enna ha comunicato la chiusura del pubblico registro automobilistico di Enna in data 5 luglio 1999, giusta autorizzazione prot. n. 37/99 Reg. Appl. del 4 giugno 1999, concessa dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Caltanissetta, per consentire un rinnovamento tecnologico finalizzato all'avviamento di un nuovo sistema operativo in ambiente Windows e la contemporanea preparazione e formazione del personale;

Vista la nota prot. n. 475/99 del 6 luglio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania ha segnalato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ragusa in data 5 luglio 1999 per il rinnovamento delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Vista la nota prot. n. 325/PRS del 12 luglio 1999 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Trapani ha confermato l'avvenuta chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani in data 5 luglio 1999, giusta autorizzazione concessa dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Palermo con provvedimento dell'8 giugno 1999, per consentire l'installazione di nuove apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento, dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Enna, dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa e dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani in data 5 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 17 luglio 1999

Il direttore regionale: Di giugno

99A6737

DECRETO 21 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772 con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I-P.R.A. di Gorizia nel giorno 12 luglio 1999, al fine di poter procedere all'installazione di nuove apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota dell'A.C.I. di Gorizia-prot. 2035 del 13 luglio 1999 che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 21 luglio 1999

Il direttore regionale: Zinno

99A6736

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Melfi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 3949 in data 6 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melfi ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Melfi dall'8 luglio 1999 al 12 luglio 1999, in vista della soppressione dello stesso e per effetto del trasloco del relativo carteggio e di quant'altro nella nuova sede dell'ufficio delle entrate di Melfi;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Melfi per il periodo dall'8 luglio 1999 al 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 22 luglio 1999

Il direttore regionale reggente: CIRIELLO

99A6814

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Venosa.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 3950 in data 6 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melfi ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Venosa dall'8 luglio 1999 al 12 luglio 1999, in vista della soppressione dello stesso e per effetto del trasloco del relativo carteggio e di quant'altro nella nuova sede dell'ufficio delle entrate di Melfi;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Venosa per il periodo dall'8 luglio 1999 al 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 22 luglio 1999

Il direttore regionale reggente: CIRIELLO

99A6815

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lauria.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 612 in data 8 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Lauria ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dall'8 luglio 1999 al 14 luglio 1999, in vista della soppressione dello stesso e per effetto del trasloco del relativo carteggio e di quant'altro nella nuova sede dell'ufficio delle entrate di Lagonegro;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lauria per il periodo dall'8 luglio 1999 al 14 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 22 luglio 1999

Il direttore regionale reggente: CIRIELLO

99A6816

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiaromonte.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1016 in data 8 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiaromonte ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dall'8 luglio 1999 al 14 luglio 1999, in vista della soppressione dello stesso e per effetto del trasloco del relativo carteggio e di quant'altro nella nuova sede dell'ufficio delle entrate di Lagonegro;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiaromonte per il periodo dall'8 luglio 1999 al 14 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 22 luglio 1999

Il direttore regionale reggente: CIRIELLO

99A6817

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lagonegro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2002 in data 7 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lagonegro ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dal 7 luglio 1999 al 14 luglio 1999, in vista della soppressione dello stesso e per effetto del trasloco del relativo carteggio e di quant'altro nella nuova sede dell'ufficio delle entrate di Lagonegro;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lagonegro per il periodo dal 7 luglio 1999 al 14 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 22 luglio 1999

Il direttore regionale reggente: CIRIELLO

99A6819

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lagonegro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 404 in data 8 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Lagonegro ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dall'8 luglio 1999 al 14 luglio 1999, in vista della soppressione dello stesso e per effetto del trasloco del relativo carteggio e di quant'altro nella nuova sede dell'ufficio delle entrate di Lagonegro;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lagonegro per il periodo dall'8 luglio 1999 al 14 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 22 luglio 1999

Il direttore regionale reggente: CIRIELLO

99A6820

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chiaromonte.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 793 in data 13 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Chiaromonte ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dal 13 luglio 1999 al 14 luglio 1999, in vista della soppressione dello stesso e per effetto del trasloco del relativo carteggio e di quant'altro nella nuova sede dell'ufficio delle entrate di Lagonegro;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chiaromonte per il periodo dal 13 luglio 1999 al 14 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 22 luglio 1999

Il direttore regionale reggente: CIRIELLO

99A6821

DECRETO 23 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Grosseto.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del dipartimento del territorio - direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Grosseto, prot. n. 6865 del 13 luglio 1999 con la quale è stato comunicato che dal giorno 12 luglio 1999 non potevano essere effettuati presso il reparto II i servizi delle visure ipotecarie meccanizzate e dell'accettazione a causa del mancato collegamento telematico;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Grosseto prot. n. 7212 del 17 luglio 1999 con la quale si comunicava che dalla stessa data, essendo cessati i malfunzionamenti del collegamento telematico, i servizi ipotecari del reparto II erano stati ripristinati;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato collegamento telematico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale.

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

i giorni dal 12 al 16 luglio 1999, ufficio del territorio di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 luglio 1999

Il direttore compartimentale f.f.: GENTA

99A6822

DECRETO 28 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funziamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Lecco ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1999, dovuto alle operazioni di trasloco presso la sede dell'attivando Ufficio delle entrate di Lecco;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lecco nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 luglio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A6670

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 15.516.163.090 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1998 dei limiti d'impegno dal 1980 al 1988, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 6, lettera *a)*, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilanco n. 454/1998, per il 1999;

Visto il decreto n. 015 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 170, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 014 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 342, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 043 del 9 settembre 1989 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 168, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 044 del 9 settembre 1989 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 169, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi corrispondente alle annualità 1987, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 045 del 9 settembre 1989 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 170, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi corrispondente alle annualità 1988 di limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 035 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, registro n. 1, foglio n. 69 d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755 corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 036 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 68, registro n. 1 d'impegno della somma complessiva di L. 21.300.739.335 corrispondente alla annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 037 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 67, registo n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 20.391.622.550 corrispondente alla annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 014 dell'11 luglio 1991 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.379.976.780 corrispondente alle annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 017 del 29 maggio 1992 registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, foglio n. 216, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.343.749.810 corrispondente alle annualità 1992 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale n. 128704, del 4 maggio 1999, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 16.424.503.000, per l'esercizio 1999, al cap. 7402 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a),* e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali bilancio, richieste nel 1998 con nota n. 7/5214 del 19 maggio 1998;

Considerato che relativamente ai limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975 art. 6, lettera *a),* va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 15.516.163.090, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 1998, reiscritta in bilancio nel corrente esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1999, l'importo complessivo di L. 15.516.163.090 attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975, dal 1980 al 1988, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

Annualità 1984.

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 490.000.000)

Mutuo ventennale	L. 490.000.000
Totale . . .	L. 490.000.000

Annualità 1985.

REGIONE MARCHE

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

Mutuo ventennale	L. 42.133.135
Totale . . .	L. 42.133.135

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 739.000.000)

Mutuo ventennale	L. 739.000.000
Totale . . .	L. 739.000.000

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale	L. 31.302.630
Mutuo decennale	L. 4.141.445
Mutuo ventennale	L. 12.931.450
Mutuo decennale	L. 1.873.255
Totale . . .	L. 50.248.780

REGIONE LIGURIA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 70.000.000)

Mutuo ventennale	L. 70.000.000
Totale . . .	L. 70.000.000

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 150.000.000)

Mutuo ventennale	L. 50.659.625
Mutuo quindicennale	L. 11.514.595
Totale . . .	L. 62.174.220

Annualità 1986.

REGIONE LOMBARDIA

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

Mutuo ventennale	L.	78.471.320
Mutuo ventennale	L.	32.304.700
Totale	L.	110.776.020

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale	L.	34.820.785
Mutuo ventennale	L.	29.800.775
Totale	L.	64.621.560

REGIONE TOSCANA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

Mutuo ventennale	L.	223.590.035
Totale	L.	223.590.035

REGIONE VALLE D'AOSTA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 50.000.000)

Mutuo ventennale	L.	50.000.000
Totale	L .	50.000.000

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 160.000.000)

Mutuo ventennale	L.	160.000.000
Totale	L.	160.000.000

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 140.000.000)

Mutuo ventennale	L.	140.000.000
Totale	L.	140.000.000

REGIONE MARCHE

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 464.000.000)

Mutuo quindicennale	L	363.413.655
Totale	L	363.413.655

REGIONE UMBRIA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 205.000.000)

Mutuo ventennale	L.	5.488.905
Mutuo quindicennale	L.	94.545.555

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

Mutuo ventennale	L.	11.237.445
Mutuo quindicennale	L.	86.217.235
Totale	L.	197.489.140

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 897.000.000)

Mutuo ventennale	L.	399.106.625
Mutuo quindicennale	L.	75.959.385
Mutuo ventennale	L.	112.369.160
Mutuo quindicennale	L.	7.195.390

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

Mutuo ventennale	L.	74.878.810
Mutuo decennale	L.	5.287.235
Totale	L.	674.796.605

REGIONE LIGURIA

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 107.000.000)

Mutuo ventennale	L.	107.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 128.000.000)

Mutuo ventennale	L.	117.451.670

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 160.000.000)

Mutuo ventennale	L.	25.096.965
Mutuo decennale	L.	21.047.510
Totale	L.	270.596.145

Annualità 1987.

REGIONE LOMBARDIA

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

Mutuo ventennale	L.	125.558.810
Totale	L.	125.558.810

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

Mutuo decennale	L.	3.559.190
Totale	L.	3.559.190

REGIONE TOSCANA

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 784.000.000)

Mutuo ventennale	L.	592.634.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 958.000.000)

Mutuo ventennale	L.	786.468.835
Totale	L.	1.379.103.175

REGIONE VALLE D'AOSTA

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 73.000.000)

Mutuo ventennale	L.	73.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 91.000.000)

Mutuo ventennale	L.	74.973.610
Totale	L.	147.973.610

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 237.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 206.672.495
Mutuo diciannovennale . . . . L. 30.327.505

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 322.000.000)

Mutuo diciannovennale . . . . L. 188.911.065
Mutuo quindicennale . . . . L. 10.122.180
Totale . . . L. 436.033.245

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 209.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 183.572.630
Mutuo diciannovennale . . . . L. 25.427.370

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 284.000.000)

Mutuo diciannovennale . . . . L. 5.834.020
Mutuo quindicennale . . . . L. 36.444.515
Totale . . . L. 251.278.535

REGIONE MARCHE

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 112.110.535
Mutuo quindicennale . . . . L. 32.126.650

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 721.000.000)

Mutuo quindicennale . . . . L. 61.323.930
Totale . . . L. 205.561.120

REGIONE UMBRIA

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 312.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 102.323.960
Mutuo quindicennale . . . . L. 132.981.115

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

Mutuo quindicennale . . . . L. 250.679.110
Totale . . . L. 585.984.185

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 138.369.795
Totale . . . L. 138.369.795

Annualità 1988.

REGIONE LOMBARDIA

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 887.370
Mutuo ventennale . . . . L. 18.846.760
Totale . . . L. 19.734.130

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 86.013.680
Totale . . . L. 86.013.680

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 98.712.515
Totale . . . L. 98.712.515

Annualità 1989.

REGIONE LOMBARDIA

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 12.839.710
Totale . . . L. 12.839.710

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 33.535.620
Totale . . . L. 33.535.620

Annualità 1990.

REGIONE LOMBARDIA

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 26.456.270

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 4.679.540
Mutuo ventennale . . . . L. 9.401.800
Totale . . . L. 40.537.610

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 221.218.775
Totale . . . L. 221.218.775

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 273.274.135
Mutuo ventennale . . . . L. 62.535.640
Mutuo ventennale . . . . L. 4.559.090
Totale . . . L. 340.368.865

Annualità 1991.

REGIONE LOMBARDIA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 462.356.445

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 942.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 837.648.215

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 58.957.040

Mutuo decennale . . . . L. 75.658.480

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 302.763.760

Totale . . . L. 1.737.383.940

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 670.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 340.393.780

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 1.020.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 887.220.705

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 83.345.990

Mutuo ventennale . . . . L. 12.834.200

Mutuo ventennale . . . . L. 51.468.845

Mutuo ventennale . . . . L. 7.048.210

Totale . . . L. 1.382.311.730

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 29.055.180

Totale . . . L. 29.055.180

REGIONE TOSCANA

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.197.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 899.134.960

Mutuo ventennale . . . . L. 294.463.210

Totale . . . L. 1.193.598.170

Annualità 1992.

REGIONE LOMBARDIA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 21.995.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 9.068.535

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 755.319.065

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 145.153.930

Mutuo ventennale . . . . L. 48.359.055

Mutuo ventennale . . . . L. 76.500.550

Totale . . . L. 1.056.396.475

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.235.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 1.015.426.590

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 193.264.330

Totale . . . L. 1.208.690.920

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 660.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 30.331.590

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.523.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 322.354.055

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 101.688.780

Totale . . . L. 454.374.425

REGIONE TOSCANA

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 120.257.025

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.197.000.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 516.561.035

Mutuo ventennale . . . . L. 17.416.010

Mutuo quindicennale . . . . L. 64.896.315

Totale . . . L. 719.130.385

RIEPILOGO TOTALE		GENERALE
Lombardia	L.	3.103.226.695
Piemonte	»	2.960.627.385
Emilia-Romagna	»	913.371.340
Toscana	»	3.515.421.765
Valle d'Aosta	»	197.973.610
Bolzano	»	596.033.245
Trento	»	391.278.535
Marche	»	611.107.910
Umbria	»	683.473.325
Veneto	»	2.140.878.915
Liguria	»	340.596.145
Friuli-Venezia Giulia	»	62.174.220
Totale . . .	L.	15.516.163.090

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 15.516.163.090 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6692

DECRETO 14 giugno 1999.

Trasferimento di crediti dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) all'Ente nazionale Addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 411, con il quale l'Ente zolfi italiani è stata soppresso e posto in liquidazione ai sensi della citata legge n. 1404/1956;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che tra le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono presenti le seguenti partite creditorie:

1) Eredi di Vinciguerra Pietro . . .	L.	10.834.849
2) Eredi di D'Amico Giuseppe .	»	7.190.853
Totale . . .	L.	18.025.702

Considerato che, a tutt'oggi, i tentativi di recupero dei predetti crediti non hanno avuto buon fine e, al momento, essendo intervenuti atti contenziosi, non si prevede quando potranno essere estinte tali obbligazioni pecuniarie;

Ritenute che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti crediti per complessive L. 18.025.702 dall'Ente zolfi italiani all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio in liquidazione;

Decreta:

I crediti, di cui alle premesse (L. 10.834.849 eredi di Vinciguerra Pietro; L. 7.190.853 eredi di D'Amico Giuseppe) per complessive L. 18.025.702 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente zolfi italiani all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A6671

DECRETO 19 luglio 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º luglio 1996, 1º gennaio 1997, relativamente alle cedole con godimento 1º luglio 1999 e scadenza 1º gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º luglio 1996, sottoscritti per l'importo di L. 17.348.205.000.000 (pari ad euro 8.959.584.561,48);

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º gennaio 1997, sottoscritti per l'importo di L. 17.221.015.000.000 (pari ad euro 8.893.896.522,84);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1º luglio 1999 e scadenza 1º gennaio 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1º luglio 1999, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1º gennaio 2000, è determinato nella misura del:

1,65% per i CCT settennali 1º luglio 1996/2003 (codice titolo 36773), cedola n. 7;

1,50% per i CCT settennali 1º gennaio 1997/2004 (codice titolo 36788), cedola n. 6.

In applicazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a complessive L. 544.559.659.475 così ripartite:

L. 286.244.884.175 per i CCT settennali 1º luglio 1996/2003 (codice titolo 36773);

L. 258.314.775.300 per i CCT settennali 1º gennaio 1997/2004 (codice titolo 36788),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A6797

DECRETO 19 luglio 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º febbraio 1993, 1º agosto 1993 e 1º agosto 1994, relativamente alle cedole con godimento 1º agosto 1999 e scadenza 1º febbraio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 10 febbraio 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 7.000.000.000.000 (pari ad euro 3.615.192.000,00);

n. 100933/281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante emissione di CCT settennali con godimento 1º agosto 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 7.000.000.000.000 (pari ad euro 3.615.192.000,00);

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1º agosto 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 11.792.140.000.000 (pari ad euro 6.090.121.455,84);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certiticati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1999 e scadenza 10 febbraio 2000;

Vista la comunicazione della banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° agosto 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio 2000, è determinato nella misura del:

1,85% per i CCT settennali 1° febbraio 1993/2000 (codice titolo 36626), cedola n. 14;

1,85% per i CCT settennali 1° agosto 1993/2000 (codice titolo 36648), cedola n. 13;

1,65% per i CCT settennali 1° agosto 1994/2001 (codice titolo 36690), cedola n. 11.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» a complessive L. 453.569.520.385 così ripartite:

L. 129.499.774.555 per i CCT settennali 1° febbraio 1993/2000 (codice titolo 36626);

L. 129.499.774.555 per i CCT settennali 1° agosto 1993/2000 (codice titolo 36648);

L. 194.569.971.275 per i CCT settennali 1° agosto 1994/2001 (codice titolo 36690),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A6798

DECRETO 19 luglio 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali), 1° gennaio 1996 (decennali) e 1° gennaio 1997 (decennali), da emettersi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1999 e scadenza 1° gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I. 5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi per l'importo di L. 6.430.775.358.709 (pari ad euro 3.321.218.300,50) ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I. 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di L. 127.756.108.431 (pari ad euro 65.980.523,60) ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I. 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi per l'importo di L. 2.155.562.942.353 (pari ad euro 1.113.255.353,00) ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I. 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, emessi, sinora, per l'importo di L. 2.160.839.000 euro ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1999 e scadenza 1° gennaio 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1998 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che stabilisce il rimborso dei titoli con taglio inferiore a lire cinque milioni;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, è accertato nella misura del 1,65% il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 2000:

CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 36729), cedola n. 10;

CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36742), cedola n. 8;

CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36759), cedola n. 8;

CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo 36763), cedola n. 6.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future emissioni dei suddetti CCT e salvo le riduzioni dovute alle operazioni di rimborso anticipato effettuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1998, citato nelle premesse, a complessive L. 212.818.025.305 così ripartite:

L. 106.107.793.420 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 36729);

L. 2.107.975.790 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36742);

L. 35.566.788.540 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36759);

L. 69.035.467.555 per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo 36763),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A6799

DECRETO 6 agosto 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 agosto 1999 è pari a 37.275 miliardi di lire (pari a 19.251 milioni di euro);

Decreta:

Per il 16 agosto 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 novembre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverranno con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 agosto 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

p. *Il direttore generale:* ZODDA

99A6882

DECRETO 6 agosto 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni relativi all'emissione del 30 luglio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 22 luglio 1999 che ha disposto per il 30 luglio 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 luglio 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantacinque giorni è risultato pari a € 98,56.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a lire 174.557.421.847 per i titoli a centottottantacinque giorni con scadenza 31 gennaio 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantacinque giorni è risultato pari a € 97,83.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

p. *Il direttore generale:* ZODDA

99A6883

DECRETO 6 agosto 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 agosto 1999 è pari a 37.275 miliardi di lire (pari a 19.251 milioni di euro);

Decreta:

Per il 16 agosto 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 agosto 2000 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 agosto 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

p. *Il direttore generale:* ZODDA

99A6884

PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999.

Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativo al riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e alla disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO in particolare, l'art. 28, c. 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, in base al quale "le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data della entrata in vigore del decreto stesso" e "il periodo di tempo intercorrente tra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine dei centottanta giorni";

VISTO il richiamato articolo 10, comma 1, lettera e), il quale attribuisce all'Autorità di vigilanza, sentite le organizzazione rappresentative delle fondazioni, il potere di emanare atti di indirizzo a carattere generale nelle materie riguardanti, fra l'altro, l'adeguamento statutario di cui al predetto articolo 28;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è entrato in vigore il 1° giugno 1999 e che il presente atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, deve essere emanato nel termine di sessanta giorni da tale data, coincidente con il 15 agosto 1999, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti;

SENTITA, ai sensi del citato articolo 10, c. 1, lettera e), l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA
il seguente atto di indirizzo

***

AVVERTENZE GENERALI

Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998 (di seguito: legge di delega) e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito: d.lgs. n. 153), da intendersi quale esplicitazione di massima dei criteri generali ai quali l'autorità di vigilanza si atterrà nell'approvazione degli statuti medesimi.

Il termine per l'adeguamento degli statuti (art. 28, c. 1, del d.lgs. n. 153), è di 180 giorni dalla data di emanazione del presente atto.

Le fondazioni trasmettono gli statuti all'Autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla loro adozione, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 10, c. 3, lettera c), del d.lgs. n. 153.

Gli statuti si adeguano in ogni caso alle disposizioni della legge di delega e del d.lgs. n. 153, a prescindere dall'espresso richiamo o dalla ripetizione del loro contenuto nel presente atto.

Le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nelle "Definizioni" di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 153, con la seguente integrazione:

a) "ordinamento di settore": l'insieme delle disposizioni contenute nella la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 e nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Le abbreviazioni "art.", "lett.", "c." e "cit." stanno, rispettivamente, per "articolo", "lettera", "comma" e "citato".

***

1. NATURA E SCOPI DELLE FONDAZIONI

L'art. 2 del d.lgs. n. 153 prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e possono perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.

E' necessario pertanto che lo statuto individui i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività. Fra questi deve essere incluso almeno uno dei settori rilevanti (ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle categorie sociali deboli).

L'ordinamento di settore fissa, al riguardo, il contenuto minimale dell'obbligo (almeno uno dei settori rilevanti) e non esclude, pertanto, che lo statuto possa prevedere che l'attività della fondazione si estenda a più settori fra quelli indicati o, in ipotesi, alla totalità dei settori stessi. Tuttavia, se tale possibilità può ritenersi formalmente consentita, è da osservare che, in concreto, la scelta dei settori di intervento deve ragionevolmente rispondere ad un criterio di adeguatezza, nel senso che essa non può prescindere da una valutazione di "fattibilità", che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153). E' evidente, infatti, che una eccessiva dispersione delle risorse in un gran numero di iniziative difficilmente potrebbe ritenersi conforme ai criteri anzidetti. Il che, naturalmente involge anche la considerazione delle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali della fondazione interessata. Altri elementi che possono venire in evidenza sono le previsioni contenute nelle attuali norme statutarie e la tradizione che caratterizza la presenza di ciascuna fondazione nella comunità in cui opera, ferma restando la piena autonomia delle fondazioni nel modificare gli statuti anche in direzioni diverse ed innovative, in relazioni ai nuovi bisogni della società.

Al di fuori dei settori rilevanti, l'individuazione degli altri eventuali ambiti di attività della fondazione può essere effettuata dallo statuto con riferimento a grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico.

Nell'ambito degli scopi delle fondazioni gli statuti sono tenuti ad "assicurare" il rispetto delle disposizioni di cui all'art.15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 153), cioè il sostegno delle organizzazioni di volontariato, nei termini previsti dalla disposizione predetta.

2. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

Premesso che le fondazioni possono operare con tutte le modalità consentite dalla loro natura di persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, è da osservare che la scelta delle predette modalità non è necessariamente rimessa alla sede statutaria, apparendo legittimo che gli statuti si limitino a prevedere il procedimento per l'emanazione di *regolamenti interni*, con cui disciplinare, accanto ad altri profili (es. gestione del patrimonio, organizzazione interna) anche le modalità di perseguimento degli scopi statutari.

In relazione a tali regolamenti è necessario inserire negli statuti le indicazioni volte a vincolarne il contenuto al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153 (disciplina delle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi).

Nei settori rilevanti individuati dallo statuto le fondazioni possono esercitare anche attività di impresa (*impresa strumentale*), purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla fondazione nei settori medesimi. In tale tipo di imprese, qualora non esercitate direttamente, la fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

L'istituzione di imprese strumentali va inserita dallo statuto fra le competenze dell'organo di indirizzo della fondazione. In materia di imprese strumentali è opportuno che lo statuto richiami, in caso di istituzione, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, c. 3, del d.lgs. n. 153, aggiungendo eventualmente le altre disposizioni ritenute opportune o necessarie. Nell'esercizio dell'autonomia statutaria lo statuto potrebbe, in via di ipotesi, optare anche per il divieto di istituire imprese strumentali. Il che, peraltro, sembra poco opportuno, perché cristallizzerebbe nello statuto una scelta che potrebbe nel tempo essere riconsiderata in base alle concrete esigenze operative della fondazione.

Oltre che nei settori rilevanti le fondazioni possono operare in altri settori di utilità sociale, a condizione che si tratti di attività non lucrativa e che l'attività stessa non sia svolta in forma di impresa. A tal fine lo statuto può individuare, come già accennato, grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico. Lo statuto, nella sua autonomia, può anche stabilire, o al limite vietare, per determinati settori, particolari forme e modalità di intervento.

E' opportuno, per completezza, che gli statuti ribadiscano il divieto per le fondazioni di esercitare funzioni creditizie e di attuare le forme di intervento previste nell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 153, con le eccezioni ivi indicate.

In materia di modalità di perseguimento degli scopi statutari si segnala l'opportunità che l'attività istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base di un documento deliberato dall'organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di tempo, nel quale siano individuate, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento. La programmazione pluriennale dell'attività, alla quale gli statuti possono fare riferimento anche in termini generali (demandando ai regolamenti interni la disciplina di dettaglio) è funzionale all'esigenza di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153), il rispetto del principio di economicità della gestione (art. 3, c.1, del d.lgs. n. 153) e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata (art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153).

3. AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE FONDAZIONI

L'ordinamento di settore prevede che lo statuto possa indirizzare l'attività della fondazione *a specifici ambiti territoriali*.

Ciò può essere realizzato, secondo la scelta statutaria, sia attraverso la delimitazione *in via esclusiva* dell'operatività della fondazione ad un determinato territorio, sia mediante l'individuazione del territorio come riferimento *prevalente* dell'attività della fondazione, senza che ciò escluda la possibilità di operare al di fuori di tale ambito. In entrambi i casi, si ritiene che la delimitazione possa essere agevolmente individuata, in linea di massima, con riferimento al territorio al quale si estendono le competenze di determinati enti locali (regioni, comuni, province, comunità montane, ecc.); tuttavia, non è da escludere che, in base a particolari tradizioni locali ovvero a motivate scelte statutarie, da ritenersi del tutto legittime, l'ambito territoriale al quale lo statuto intende indirizzare l'attività della fondazione sia determinato in base ad altri criteri, aventi comunque il requisito della certezza applicativa.

Lo statuto può anche non disporre alcun tipo di delimitazione (la limitazione dell'attività della fondazione ad uno specifico ambito territoriale è una facoltà accordata dall'ordinamento di settore). In tale ipotesi l'operatività della fondazione si intende di regola estesa all'ambito nazionale, salva diversa indicazione dello statuto (a titolo di esempio, si potrebbe immaginare la possibilità di iniziative per gli italiani all'estero, ovvero interventi atti a favorire la conoscenza reciproca della cultura e dell'arte di regioni transfrontaliere). In ogni caso, l'operatività anche all'estero della fondazione deve trovare riscontro in una disposizione statutaria.

4. ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'ordinamento di settore fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Tale tipo di organizzazione, delineata dall'art. 4, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 153, costituisce non solo il *modulo organizzativo minimo inderogabile* che ogni fondazione deve prevedere nel proprio statuto, ma anche il criterio direttivo al quale deve ispirarsi l'eventuale ulteriore articolazione organizzativa delle fondazioni (ad esempio: comitati scientifici, nuclei tecnici di valutazione), nel senso che i compiti dei vari organi devono essere distribuiti nell'ambito di una corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Gli statuti, inoltre, devono assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 153, secondo cui, qualora la gestione del patrimonio non sia affidata a intermediari esterni, essa deve essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della fondazione.

4.1 ***Fondazioni di origine associativa***

La disposizione dell'art. 1, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 153, che fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ha valenza generale e si applica anche alle fondazioni di origine associativa, come espressamente stabilito dall'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153. In particolare, anche presso tali fondazioni è fatto obbligo di costituire l'organo di indirizzo, con i compiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b), del citato d.lgs. n. 153.

Per le fondazioni di cui sopra, gli statuti possono prevedere l'abolizione o il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione e le modalità di designazione e di nomina, anche in maniera diversa da quella attuale. In aderenza allo sfavore manifestato dall'ordinamento di settore verso il sistema delle cooptazioni negli organi collegiali delle fondazioni, specie se a tempo indeterminato, si rappresenta l'esigenza che gli statuti limitino nelle assemblee dei soci la quota dei

componenti nominati per cooptazione e, comunque, eliminino eventuali forme di cooptazione "a vita" tuttora esistenti, prevedendo disposizioni transitorie per gli attuali componenti.

Circa le funzioni che possono essere riconosciute nel nuovo assetto alle assemblee dei soci (qualora mantenute in vita dai nuovi statuti) è da ribadire che esse non possono svolgere in alcun modo compiti di organo di indirizzo. L'unica disposizione espressa, in materia, è quella dell'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153, in base alla quale lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare una quota "non maggioritaria" dei componenti dell'organo di indirizzo. Ulteriori compiti possono essere previsti dallo statuto, purché non si sovrappongano né interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, per le assemblee appare opportuno delineare un nuovo specifico ruolo, che consenta di dare voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici originari della fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento (in tale prospettiva si segnalano, come possibili compiti delle assemblee dei soci, quelli propri dei collegi dei probiviri, ovvero di garanzia dell'osservanza del codice etico della fondazione, di istanza di tutela dei soggetti destinatari degli interventi, ecc.).

L'art. 4, sopra richiamato, stabilisce che i soggetti nominati nell'organo di indirizzo per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153, non possono superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo. Qualora lo statuto intendesse, appunto, riservare all'organo di indirizzo la predetta facoltà di nomina per cooptazione di una quota dei propri componenti, potrebbe rivelarsi utile, in via transitoria, per consentire sin dall'inizio l'integrale costituzione dell'organo, attribuire all'assemblea dei soci, in prima applicazione, la facoltà di designare anche la quota attribuita a regime all'organo di indirizzo.

Al fine di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra organi della fondazione, formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza delle decisioni (a prescindere dalle situazioni concrete che potrebbero eventualmente dar luogo a conflitti di interesse), si ritiene necessario affermare *un principio di incompatibilità* fra la qualità di componente dell'assemblea dei soci e quella di componente dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo della fondazione, nonché con la carica di direttore generale della fondazione.

Pertanto, nei casi in cui lo statuto attribuisca alle assemblee dei soci il potere di designare una quota dei componenti dell'organo di indirizzo e l'assemblea designi a tale scopo propri membri, questi ultimi decadono dall'assemblea con l'accettazione della nomina presso l'organo di indirizzo. Lo stesso è a dirsi qualora un componente dell'assemblea dei soci sia nominato, dai competenti organi previsti dallo statuto, nell'organo di amministrazione o di controllo della fondazione.

4.2 *Organo di indirizzo*

4.2.1. L'organo di indirizzo ha i compiti previsti dell'art. 4, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 153. Altri eventuali compiti che lo statuto intendesse assegnare a tale organo devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, evitando ogni commistione o sovrapposizione di ruoli, che sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'ordinamento di settore.

4.2.2. Il numero dei componenti dell'organo di indirizzo è rimesso dall'ordinamento di settore alla libera scelta statutaria, sulla base del criterio direttivo secondo cui esso deve essere fissato in modo da assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti. Non si ritiene in questa sede di fornire indicazioni numeriche di soglie minime e massime, sembrando che il problema debba essere valutato in concreto, tenuto conto delle dimensioni patrimoniali della singola fondazione e del suo ambito di operatività, riferita sia al territorio sia ai settori di intervento. In sostanza, si ribadisce la necessità di seguire in materia un criterio di adeguatezza, al fine di evitare che una composizione eccessivamente ridotta o, al contrario, inutilmente pletorica, possa pregiudicare l'efficace esercizio

dell'azione di indirizzo, dell'attività deliberativa rimessa allo stesso organo e dell'azione di controllo sull'attività degli amministratori.

4.2.3. Per la composizione dell'organo di indirizzo l'ordinamento settoriale fornisce indicazioni di massima sufficientemente articolate, lasciando alla libera scelta statutaria la determinazione concreta delle modalità di designazione dei componenti e di determinazione dei soggetti chiamati a partecipare alla formazione dell'organo.

In linea generale gli statuti possono procedere all'individuazione delle istituzioni, degli enti locali territoriali e degli altri enti, organismi e associazioni chiamati a designare, anche con criteri di rotazione, i componenti dell'organo di indirizzo, avuto riguardo alle zone ove le singole fondazioni svolgono una parte significativa della loro attività.

Occorre sottolineare che tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della fondazione.

La designazione va intesa non come una forma di rappresentanza in seno alla fondazione degli interessi propri dell'ente o dell'associazione designante bensì quale strumento rivolto a realizzare la confluenza in un unico organismo di esperienze, capacità e professionalità diverse, con il fine di concorrere alla migliore realizzazione degli scopi affidati alla fondazione. Ciò si desume, oltre che dalla "ratio" del sistema previsto dall'ordinamento di settore, dalla disposizione espressa dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 153, in base alla quale i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati (cioè designati ai fini della nomina), né ad essi rispondono.

Le considerazione che precedono hanno importanti implicazioni sulla configurazione del potere di designazione, in particolare sul grado di vincolatività che le designazioni vengono ad assumere nei confronti dell'organo della fondazione al quale è attribuito il potere di nomina.

Secondo una corretta impostazione logico-giuridica è da ritenere che il potere di designazione abbia carattere vincolante (e possa tradursi addirittura in un potere diretto di nomina) nei casi in cui la persona designata è chiamata a "rappresentare" l'ente designante in un collegio di composizione di interessi. Nelle predette ipotesi, infatti, è evidente che la scelta del soggetto e la valutazione circa la sua idoneità a rappresentare i propri interessi nell'ente designato non può che appartenere al soggetto designante.

Nell'ordinamento delle fondazioni, invece, si verifica una situazione diversa, nel senso che gli enti designatori concorrono alla formazione dell'organo di indirizzo presso l'ente designato, ma le persone interessate non "rappresentano" i soggetti esterni che le hanno prescelte né ad essi rispondono. Ne deriva che il grado di vincolatività della designazione non può che essere inteso in senso relativo. Appare pertanto ammissibile la predeterminazione nello statuto (ovvero il rinvio ai regolamenti interni sulla base dei criteri indicati nello statuto) di requisiti anche specifici di professionalità per i soggetti designati (art. 2, c. 1, lett. g) della legge di delega), nonché la possibilità di richiedere rose di candidati. In particolare, è possibile che lo statuto stabilisca che ogni componente, da qualsiasi ente designato, debba essere in possesso non solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo statuto stesso, ma anche di titoli culturali e professionali e di competenza ed esperienza, anche specifiche, adeguati ai compiti da svolgere, in base alle esigenze operative della fondazione. Tali requisiti debbono essere ovviamente fissati in termini generali ed oggettivi, in modo da evitare un'indiscriminata discrezionalità della fondazione, tale da indurre ad una non ragionevole ed indebita restrizione del potere di designazione.

Quanto sopra si desume chiaramente dalla disposizione dell'art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 153, il quale, nell'individuare le due principali categorie di soggetti chiamate a comporre l'organo di indirizzo (rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, e personalità scelte al di fuori di tale ambito), richiede che la rappresentanza del territorio sia "adeguata e qualificata" e che gli altri componenti dell'organo, scelti al di fuori di tale categoria, debbono essere "personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività

della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della fondazione".

Orbene, nel comporre l'organo di indirizzo, il principio fondamentale fissato dall'ordinamento di settore, oltre ai due predetti criteri attinenti ai soggetti (rappresentanza del territorio e personalità), è quello, di carattere oggettivo, dell'equilibrio fra le diverse componenti, dovendo lo statuto prevedere modalità di nomina e di designazione "dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo" (art. 4, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 153). Occorre pertanto prevedere nello statuto un bilanciamento generale fra le anzidette categorie generali e, all'interno di esse, un'equilibrata distribuzione del potere di designazione fra i diversi soggetti, intendendo per soggetti anche singole tipologie (istituzionali od associative, e simili). Al fine di consentire la più ampia partecipazione, potranno eventualmente essere previsti, fra più soggetti compresi nella stessa tipologia (esempio più enti locali), opportune forme di turnazione nella designazione dei componenti dell'organo di indirizzo.

L'insieme delle disposizioni di cui sopra tende sostanzialmente ad evitare che un potere di designazione a carattere maggioritario di un gruppo di soggetti possa determinate il collegamento permanente della fondazione con interessi definiti o con strutture istituzionali, in violazione dell'autonomia che l'ordinamento di settore riconosce alle fondazioni, tenuto conto che il perseguimento da parte delle fondazioni di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico non può ritenersi sostitutivo ma deve essere attuato "fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni" (art. 2, c. 1, lett. a) della legge di delega).

Si rammenta, per completezza, che alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di designazione degli organi della fondazione (art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153).

Per quanto riguarda le assemblee dei soci (ove mantenute dagli statuti), è da ritenere che le stesse non possano essere considerate, ai fini dell'eventuale attribuzione di un potere di designazione, come un unico soggetto, sia in considerazione del fatto che la loro composizione risulta essa stessa da un processo di designazione frazionato, sia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 153, il quale pone come limite alla designazione la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo, unitamente agli eventuali soggetti nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5.

E' opportuno che gli statuti prevedano strumenti idonei ad ovviare ai casi in cui gli enti e gli organismi interessati non procedano alle designazioni di propria competenza.

E' da ricordare, come specificato in precedenza, che in caso di delimitazione dell'attività della fondazione in modo esclusivo ad un determinato territorio, ricorre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 153 in merito alla necessaria presenza negli organi collegiali della fondazione (nella specie in quello di indirizzo) di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi. Tale criterio è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai criteri già illustrati.

4.2.4. Lo statuto, con riferimento alla durata in carica dei componenti l'organo di indirizzo, è tenuto al rispetto della disposizione in base alla quale essi sono nominati per un periodo di tempo delimitato e possono essere confermati per una sola volta (art. 4, c. 1, lett. i), del d.lgs. n. 153).

La determinazione della durata della carica è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve rispondere a criteri di ragionevolezza delle motivazioni e di prudente e buona scelta organizzativa, nel senso di prevedere una durata, opportunamente diversificata rispetto a quella degli organi di amministrazione e di controllo, capace di contemperare l'esigenza di una sufficiente stabilità degli indirizzi nei periodi ai quali si riferiscono i programmi di attività della fondazione nei settori istituzionali con quella, egualmente essenziale, del rinnovo periodico delle esperienze e degli apporti personali dei componenti.

4.3. ***Organo di amministrazione***

4.3.1 L'organo di amministrazione svolge i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lette. e), del d.lgs. n. 153. Anche per l'organo di amministrazione è da ribadire che gli eventuali altri compiti che lo statuto intendesse assegnare devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo.

4.3.2. La composizione dell'organo di amministrazione è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve basarsi su criteri di ragionevole adeguatezza alle concrete necessità operative della fondazione, tenendo conto di parametri ispirati a criteri di efficiente organizzazione e di ottimale utilizzazione delle risorse.

4.3.3 E' necessario che i componenti dell'organo siano in possesso, oltre che dei requisiti generali di onorabilità stabiliti dallo statuto per tutti i componenti degli organi della fondazione, di specifici requisiti di professionalità, adeguati ai compiti da svolgere.

Tali requisiti possono essere opportunamente individuati dagli statuti in termini generali, rimettendone la concreta valutazione all'organo competente alla nomina (organo di indirizzo). Si ritiene opportuno che lo statuto preveda una procedura di tipo selettivo-comparativo per l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore della fondazione.

4.4 ***Organo di controllo***

I compiti dell'organo di controllo sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni del codice civile. L'ordinamento di settore stabilisce che l'organo di controllo della fondazione deve essere composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. E' opportuno che lo statuto riporti, per completezza, la suddetta prescrizione minima. Qualora si intendano richiedere requisiti aggiuntivi, questi devono essere previsti nello statuto.

4.5 ***Requisiti di onorabilità e di professionalità, cause di incompatibilità, di decadenza e di sospensione***

Gli statuti, a norma dell'art. 4, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 153, debbono fissare requisiti di professionalità e di onorabilità per i componenti degli organi della fondazione, nonché individuare ipotesi di incompatibilità, di decadenza e di sospensione per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione direzione e controllo presso le fondazioni. Su tali materie la predetta disposizione demanda in modo specifico all'Autorità di vigilanza l'emanazione di indirizzi generali.

4.5.1 In materia di *requisiti di onorabilità* si ritiene che la specificità delle funzioni delle fondazioni non consenta di fare puro e semplice rinvio alle disposizioni già in vigore per il settore bancario, fermo restando che le disposizioni stesse possono costituire un utile parametro di riferimento per costruire una figura di onorabilità, da inserire negli statuti, aderente alle esigenze particolari delle fondazioni, eventualmente anche mediante la previsione di requisiti di ordine etico confacenti allo svolgimento delle specifiche funzioni e alla tutela dell'immagine della fondazione. Altri utili riferimenti possono rinvenirsi nel testo unico della finanza approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 13) e nelle relative disposizioni di attuazione (D.M. 11 novembre 1998, n. 468 (in G.U. 11 gennaio 1999, n. 7), nonchè nella legislazione sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Le stesse indicazioni possono valere per i requisiti di professionalità. La determinazione dei predetti requisiti può essere anche articolata in modo diverso per i vari organi di indirizzo, amministrazione e controllo, tenuto conto della diversità dei compiti affidati a ciascuno di essi.

4.5.2. Circa le *incompatibilità* appare opportuno, in linea di massima, che esse siano fissate reciprocamente fra i componenti dei tre organi di base delle fondazioni (indirizzo, amministrazione

e controllo), e fra questi e l'organo di direzione. Ciò per assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni. Nel punto 3.1. si è già individuata analoga incompatibilità riferita ai componenti delle eventuali assemblee dei soci presso le fondazioni di origine associativa, ove mantenute dagli statuti.

Sembra necessario, tuttavia, al fine di assicurare l'unitarietà operativa della fondazione e l'univoca rappresentanza dell'ente all'esterno che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo e di presidente dell'organo di amministrazione siano riunite nella stessa persona, con l'avvertenza che, per evitare situazioni di interferenza dovute alla predetta concentrazione in un unico soggetto delle due funzioni, appare necessario che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo siano limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni (ordine del giorno, convocazione, direzione della discussione, ecc.). Naturalmente, la convocazione dell'organo di indirizzo, com'è nella prassi di tali organismi, va prevista, oltre che su iniziativa del presidente, anche su richiesta di un determinato numero di componenti ovvero del collegio sindacale.

Il criterio dell'incompatibilità reciproca, nei sensi su indicati, non impedisce, ma anzi rende opportuno, che gli statuti prevedano che i componenti dell'organo di amministrazione possano essere invitati (ovvero assistano in via permanente o con altra formula liberamente individuata dallo statuto) alle riunioni dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di poter contribuire alla discussione e fornire il supporto della loro specifica conoscenza dei problemi della fondazione, soprattutto in sede di definizione dei programmi di attività.

Accanto alle predette incompatibilità per così dire "interne" gli statuti debbono individuare situazioni di incompatibilità rivolte all'esterno, riferite anche alla carica di direttore generale della società bancaria conferitaria, nel significato attribuito a tale locuzione dall'art. 1 del d. d.lgs. n. 153. Tali situazioni possono essere individuate dagli statuti con riferimento ad incarichi esterni il cui svolgimento sia ritenuto non compatibile, in base ad una verificabile motivazione, con la qualità di componente degli organi della fondazione, ovvero con riferimento alla titolarità di cariche pubbliche, non necessariamente elettive, per le quali sia ritenuta analoga incompatibilità.

Si ricorda che, in base alla prescrizione dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 153, i membri dell'organo di amministrazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (nel significato che tale locuzione assume nell'art. 1 del d. d.lgs. n. 153).

Le predette incompatibilità debbono essere individuate in modo che siano funzionali al preciso scopo di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra partecipazione agli organi della fondazione e svolgimento di incarichi esterni o titolarità di cariche pubbliche, condizioni formali e sostanziali di indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di assoluta trasparenza delle decisioni, nonché di evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di interessi.

In tale contesto, appare del tutto plausibile, ed anzi necessario, che gli statuti introducano specifiche ipotesi di incompatibilità per i dipendenti e amministratori degli enti e degli organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, poteri di designazione dei componenti gli organi della fondazione, da estendere a tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato.

Sembra altresì necessario che lo stesso soggetto non possa ricoprire cariche in più fondazioni, per cui una specifica incompatibilità dovrebbe riguardare coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo in altre fondazioni. La predetta situazione di incompatibilità trova motivazione nell'esigenza di evitare eventuali interferenze (o potenziali conflitti di interessi) nelle determinazioni relative alla gestione del patrimonio delle fondazioni partecipate.

E' da ritenere invece consentito che lo stesso ente, qualora investito di poteri di designazione in più fondazioni in base ai rispettivi statuti, possa legittimamente procedere alle designazioni stesse, a condizione, appunto, che non sia designata la stessa persona.

Qualora la fondazione abbia rapporti organici e permanenti con organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi è opportuno che gli amministratori delle organizzazioni stesse siano ritenuti in posizione di incompatibilità con la qualità di componente degli organi della fondazione.

In tema di *decadenze*, il principio generale è che il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. A tali situazioni di solito si accompagnano previsioni relative alla mancata partecipazione alle riunioni del rispettivo organo per un certo numero di sedute consecutive, senza giustificato motivo, ovvero l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Occorre ricordare, in proposito, che fra le disposizioni che rientrano nel contenuto obbligatorio degli statuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 153 vi è la previsione:

a) che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;

b) dell'obbligo per ciascun componente degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano. Per i soggetti che svolgono funzioni di direzione si ritiene che l'organo destinatario delle segnalazioni, anche con riferimento ai possibili conflitti di interesse di cui al successivo punto 4.6, sia l'organo di amministrazione, al quale pertanto va demandata l'adozione delle misure necessarie.

Gli statuti potrebbero eventualmente prevedere modalità e procedure oggettive per la verifica dei requisiti da parte dei competenti organi.

4.6. *Conflitti di interesse*

I componenti gli organi della fondazione e coloro che svolgono funzioni di direzione operano, secondo i principi che regolano l'ordinamento di settore (art. 4 del d.lgs. n. 153, in particolare il c. 2), nell'esclusivo interesse della fondazione.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della fondazione, lo statuto, in applicazione del principio di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 153, deve prevedere l'obbligo di darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza (ed eventualmente all'organo di controllo), nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Con la permanenza del conflitto di interessi ricorrono poi i presupposti per applicare gli istituti della sospensione e della decadenza.

E' opportuno che lo statuto preveda le misure conseguenti alla violazione degli obblighi anzidetti.

4.7 *Compensi*

In materia di compensi ai componenti degli organi della fondazione, va tenuta presente la disposizione dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 153, che stabilisce il divieto (da ribadire nello statuto) di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, "con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b)" del decreto medesimo (cioè i compensi che l'organo di

indirizzo può determinare per i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della fondazione).

In relazione alla disposizione di cui sopra, per quanto riguarda l'organo di indirizzo, possono ritenersi consentite (fermi i divieti stabiliti nella norma stessa) forme di trattamento economico di tipo non "corrispettivo" bensì indennitario, collegate alla partecipazione ai lavori dei rispettivi organi di appartenenza e che privilegino la partecipazione effettiva (gettoni di presenza, rimborso spese, e simili).

L'effettiva partecipazione può essere sollecitata anche con altri strumenti (come la previsione di forme di decadenza per ingiustificata mancata partecipazione a più sedute successive).

5. PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEL REDDITO

In base all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153, il patrimonio della fondazione è totalmente *vincolato al perseguimento degli scopi statutari*. Inoltre, nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni debbono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività. La stessa disposizione stabilisce (c. 2) che l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire "in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle fondazioni".

Tali previsioni, che è opportuno ribadire per completezza negli statuti, possono essere utilmente integrate con disposizioni, divieti o cautele, individuati dagli statuti medesimi, che ne rendano concretamente operativo il contenuto, con particolare riguardo, ad esempio, alla regolazione di possibili conflitti di interessi con componenti degli organi della fondazione in materia di affidamento all'esterno della gestione del patrimonio, ovvero agli affidamenti a società di gestione nell'ambito della società bancaria conferitaria, nonché ad altre analoghe situazioni indicate negli statuti.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilità dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 153. La costituzione di eventuali riserve o accantonamenti facoltativi deve essere prevista dallo statuto, ai sensi della lett. e) della stessa disposizione, con l'indicazione delle specifiche finalità e dei criteri di determinazione delle riserve stesse, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

Per quanto riguarda la destinazione del reddito della fondazione è sufficiente, almeno quale prescrizione minima, che lo statuto richiami la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 153, che contiene anche la definizione del concetto di reddito valida per l'ordinamento di settore.

Si ritiene di dover precisare che non costituisce reddito il corrispettivo dell'alienazione di cespiti patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dimesso.

6. BILANCI

In materia di bilanci, va richiamata la disposizione dell'art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 153, che *demanda all'Autorità di vigilanza di disciplinare con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci* e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni. A tale regolamento occorre pertanto che gli statuti facciano rinvio, ribadendo altresì, per completezza, le prescrizioni degli altri commi del cit. 9.

L'Autorità di vigilanza, nel determinare le modalità di redazione dei bilanci, deve ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla fondazione;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Si ritiene che tali indicazioni, oltre a riguardare direttamente l'esercizio del potere regolamentare dell'Autorità di vigilanza, rappresentino altrettanti indirizzi generali che ispirano l'ordinamento di settore, ai quali pertanto le fondazioni debbono conformarsi nelle scelte statutarie in materia di gestione del patrimonio, di bilanci, di contabilità e di scritture contabili, nonchè nella emanazione di regolamenti interni nelle predette materie (a tali criteri va pertanto fatto rinvio per la parte di dette materie che lo statuto demandi eventualmente ai regolamenti stessi).

Per quanto riguarda, in particolare, la tenuta dei libri e delle scritture contabili debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile (art. 9, cit., c. 2). E' necessario, di conseguenza, che gli statuti individuino, sulla scorta delle richiamate disposizioni del codice civile, i libri e le scritture che la fondazione è obbligata a tenere. Si ricorda in proposito l'obbligo di tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali: art. 9, cit., c. 3).

6.1 *Durata dell'esercizio e documento previsionale*

Per consentire la progressiva uniformità dell'ordinamento contabile delle fondazioni ed assicurare un ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto, si ritiene necessario fornire in via di anticipazione, ai fini dell'adeguamento degli statuti, le seguenti indicazioni in tema di bilanci, che saranno successivamente formalizzate nel previsto regolamento:

a) *coincidenza dell'esercizio finanziario delle fondazioni con l'anno solare.* Le fondazioni, per le quali è attualmente prevista una diversa durata o cadenza dell'esercizio finanziario, determinano in via transitoria nello statuto le modalità di allineamento alla predetta durata, anticipando o estendendo l'esercizio in corso, non oltre comunque il 31 dicembre 2000.

b) obbligo per le fondazioni di provvedere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione di *"Documento programmatico previsionale"* dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono emanate nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 28, c. 5, del d.lgs. n. 153, e si applicano indipendentemente dalle relative modifiche statutarie.

7. DISCIPLINA STATUTARIA DELLE SITUAZIONI TRANSITORIE

Gli statuti adottano norme transitorie idonee a disciplinare un ordinato passaggio al nuovo ordinamento delle fondazioni ed a favorire l'applicazione a regime delle disposizioni statutarie emanate in attuazione dell'ordinamento stesso. A tal fine operano secondo criteri di adeguatezza e di flessibilità, specie in presenza di incompatibilità non previste nel precedente assetto, nel rispetto delle specificità di ciascuna fondazione ed al fine di assicurarne la migliore funzionalità nella fase transitoria. Il regime transitorio ha naturalmente un limite implicito nell'esigenza che il primo bilancio approvato in costanza del nuovo assetto risultante dall'adeguamento degli statuti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 153 sia deliberato dagli organi previsti dallo statuto stesso.

In linea generale, si reputa che, considerato il radicale mutamento di natura giuridica e di finalità che il nuovo ordinamento attribuisce alle fondazioni, nonché le regole indeclinabili in materia di distinzione fra funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, debba essere affermato un principio di cesura e di *"non continuità"* con il precedente ordinamento, per cui è da ritenere che gli esistenti organi, quanto meno quelli con competenze miste (ad esempio di indirizzo e di amministrazione) debbano essere dichiarati decaduti con l'approvazione del nuovo statuto,

salvo a rimanere in carica fino alla prima riunione dei nuovi organismi, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione degli organismi stessi ed agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda la gestione, gli organi scaduti, in regime statutario di *prorogatio*, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, secondo il principio generale vigente in materia. Quanto sopra salvo motivati casi eccezionali, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità e per l'integrità del patrimonio della fondazione. L'Autorità di vigilanza si riserva in proposito di valutare singolarmente le specifiche situazione che verranno al suo esame nell'esercizio del poteri di approvazione previsto dal d.lgs. n. 153 (art. 10).

E' appena il caso di sottolineare che i componenti degli organi decaduti possono essere nominati nei nuovi organi istituiti dallo statuto, con l'osservanza delle procedure ivi stabilite, qualora in possesso dei requisiti previsti. In tali ipotesi, non si ritiene che la durata individuale della carica possa essere limitata in connessione con l'incarico già rivestito, atteso il ricordato principio di non continuità giuridica e ordinamentale su cui si basa la decadenza dei precedenti organi.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A6831

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Diplomierte medizinisch technische assistentin» conseguito in Austria in data 30 ottobre 1987 dalla sig.ra Scherer Elisabeth, nata a Lienz il 27 dicembre 1965, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6740

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «ottico».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Augenoptiker» conseguito in Germania dal sig. Grossrubatscher Richard, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «ottico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Augenoptiker» conseguito in Germania, in data 15 gennaio 1970, dal sig. Grossrubatscher Richard, nato a Brunico il 30 marzo 1946, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «ottico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6739

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «igienista dentale».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Dental higiene» conseguito in Gran Bretagna dalla sig.ra Dale Renate, cittadina britannica;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «igienista dentale»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Dale Renate di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 6 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 23 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce ai Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio ai una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Dental higiene» conseguito in Gran Bretagna il 15 giugno 1967 dalla sig.ra Dale Renate, nata a Klagenfurt (Austria) il 1° aprile 1948, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «igienista dentale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6702

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «dietista».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Diatassistent(in)» conseguito in Germania dalla sig.ra Winter Claudia, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «dietista»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Winter Claudia di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 6 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 24 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio ai una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Diatassistent(in)» conseguito in Germania il 1° agosto 1976 dalla sig.ra Winter Claudia, nata a Essen il 15 agosto 1956, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «dietista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6703

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Makri Chrissanthi del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1999, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων», conseguito dalla sig.ra Makri Chrissanthi, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio, «Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων», conseguito in Grecia, in data 22 novembre 1990, dalla sig.ra Makri Chrissanthi, nata a Gimma (Etiopia) il 5 agosto 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6704

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Hein Catherine del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «tecnico sanitario di radiologia medica».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Diplome d'etat de manipulateur d'electroradiologie medicale» conseguito in Francia dalla sig.ra Hein Catherine, cittadina francese;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Hein Catherine di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 15 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Diplome d'etat de manipulateur d'electroradiologie medicale» conseguito in Francia nella sessione di giugno 1982 dalla sig.ra Hein Catherine, nata a Marsiglia il 10 luglio 1961, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6705

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento al sig. Gesualdo Peri del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «tecnico sanitario di radiologia medica».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Medizinisch - tecnischer radiologieassistent» conseguito dal sig. Gesualdo Peri, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico sanitario di radiologia medica» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Medizinisch - tecnischer radiologieassistent», conseguito in Germania, in data 11 febbraio 1998, dal sig. Gesualdo Peri, nato a Caltagirone il 25 marzo 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6706

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Ana Esperanza Gonzalez Martin del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «tecnico sanitario di radiologia medica».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51 generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Titulo de tecnico especialista - radiodiagnostico» conseguito in Spagna dalla sig.ra Ana Esperanza Gonzalez Martin, cittadina spagnola;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Ana Esperanza Gonzalez Martin di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 15 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Titulo de tecnico especialista - radiodiagnostico» conseguito in Spagna il 27 luglio 1990 dalla sig.ra Ana Esperanza Gonzalez Martin, nata a Santa Cruz di Tenerife il 1° agosto 1965, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6707

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Klotz Judith del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito in Austria dalla sig.ra Klotz Judith, cittadinanza italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito in Austria il 10 ottobre 1989 sig.ra Klotz Judith, nata a Merano (Italia) il 6 giugno 1955, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6708

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Koudelka Katharina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito in Austria in data 28 febbraio 1994 dalla sig.ra Koudelka Katharina, cittadinanza austriaca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito a Vienna (Austria), in data 28 febbraio 1994, dalla sig.ra Koudelka Katharina, nata Vocklabruck (Austria) in data 4 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6709

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Postingel Christine del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito in Austria in data 1° ottobre 1998 dalla sig.ra Postingel Christine, cittadinanza italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito a Vienna (Austria), in data 1° ottobre 1998, dalla sig.ra Postingel Christine, nata Bolzano (Italia) in data 29 marzo 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6710

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Maurer Simone del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un

sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito in Austria in data 26 settembre 1996 dalla sig.ra Maurer Simone, cittadinanza austriaca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito a Innsbruck (Austria), in data 26 settembre 1996, dalla sig.ra Maurer Simone, nata Innsbruck (Austria) in data 25 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6711

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Guldenbrein Alice del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito in Austria in data 26 settembre 1996 dalla sig.ra Guldenbrein Alice, cittadinanza austriaca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito a Innsbruck (Austria), in data 26 settembre 1996, dalla sig.ra Guldenbrein Alice, nata a Hall in Tirol (Austria) in data 19 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6712

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «puericultrice».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Staatlich Geprüfter Kinderpfleger» conseguito in Germania dalla sig.ra Russo Antonietta;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «puericultrice», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Staatlich Geprüfter Kinderpfleger» conseguito in Germania in data 14 giugno 1982, dalla sig.ra Russo Antonietta, nata a Napoli il 13 giugno 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «puericultrice» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6713

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Metzler Gabriele del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Metzler Gabriele;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 8 aprile 1994, dalla sig.ra Metzler Gabriele, nata a Naumburg (Germania) il 18 settembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6714

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Schlamp Hildegard del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Schlamp Hildegard;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 1° aprile 1964, dalla sig.ra Schlamp Hildegard, nata a Mauren - Neuburg a. d. Donau (Germania) il 2 gennaio 1942, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6715

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Russ Sybille Ines Jette del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Russ Sybille Ines Jette;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 1° aprile 1993, dalla sig.ra Sybille Ines Jette, nata a Hildesheim (Germania) il 21 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigila-

trice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6716

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle «funzioni direttive nell'assistenza infermieristica».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Universitätslehrgang für das Lehrende Krankenpflegepersonal» conseguito in Austria dalla sig.ra Profanter Luisa;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con il certificato di abilitazione a «funzioni direttive nell'assistenza infermieristica», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Universitätslehrgang für das Lehrende Krankenpflegepersonal» conseguito in Austria in data 28 giugno 1991, dalla sig.ra Profanter Luisa, nata a Castelrotto (Bolzano) il 13 dicembre 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia alle «funzioni direttive nell'assistenza infermieristica» (R.D. 21 novembre 1929, n. 2330) ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A6717

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 marzo 1999.

Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1999 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera *a)*, e dal comma 3, lettera *d)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa la ferma di leva, sono quelli indicati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle tabelle di cui al precedente art. 1, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) presenza di congiunti affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

2. Le condizioni che precedono debbono essere documentate con valida certificazione.

Art. 3.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

1) le pensioni gli assegni e le indennità di guerra;

2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;

3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;

4) le pensioni della prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Roma, 31 marzo 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

ALLEGATO

ITALIA NORD OCCIDENTALE
VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LOMBARDIA - LIGURIA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ATTIVITA' LAVORATIVA	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia (1)		Torino - Genova Milano	
		CASA		CASA		CASA	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	810.000	1.060.000	930.000	1.200.000	980.000	1.280.000
	altri rami	1.080.000	1.410.000	1.230.000	1.600.000	1.310.000	1.700.000
2	agricoltura	980.000	1.280.000	1.100.000	1.430.000	1.160.000	1.500.000
	altri rami	1.310.000	1.700.000	1.470.000	1.910.000	1.540.000	2.000.000
3	agricoltura	1.160.000	1.500.000	1.270.000	1.650.000	1.330.000	1.730.000
	altri rami	1.540.000	2.000.000	1.700.000	2.210.000	1.780.000	2.310.000
4	agricoltura	1.330.000	1.730.000	1.450.000	1.880.000	1.500.000	1.950.000
	altri rami	1.780.000	2.310.000	1.930.000	2.500.000	2.000.000	2.610.000
5	agricoltura	1.450.000	1.880.000	1.560.000	2.030.000	1.620.000	2.100.000
	altri rami	1.930.000	2.500.000	2.080.000	2.700.000	2.160.000	2.810.000
6	agricoltura	1.560.000	2.030.000	1.680.000	2.180.000	1.740.000	2.260.000
	altri rami	2.080.000	2.700.000	2.230.000	2.900.000	2.320.000	3.010.000

Importi espressi in lire italiane. Per la conversione in euro dividere gli importi del tabulato per 1.936,27
Nota (1): Comuni con oltre 100.000 abitanti

ITALIA NORD ORIENTALE E CENTRALE
TRENTINO - ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI - VENEGIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - LAZIO - ABRUZZI

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ATTIVITA' LAVORATIVA	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia (1)		Venezia - Bologna Firenze - Roma	
		CASA		CASA		CASA	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	750.000	980.000	870.000	1.130.000	930.000	1.220.000
	altri rami	1.000.000	1.300.000	1.160.000	1.500.000	1.230.000	1.620.000
2	agricoltura	930.000	1.200.000	1.040.000	1.350.000	1.100.000	1.450.000
	altri rami	1.230.000	1.600.000	1.390.000	1.810.000	1.470.000	1.930.000
3	agricoltura	1.100.000	1.430.000	1.210.000	1.580.000	1.270.000	1.670.000
	altri rami	1.470.000	1.910.000	1.620.000	2.000.000	1.700.000	2.230.000
4	agricoltura	1.270.000	1.650.000	1.390.000	1.800.000	1.450.000	1.900.000
	altri rami	1.700.000	2.210.000	1.850.000	2.400.000	1.930.000	2.530.000
5	agricoltura	1.390.000	1.800.000	1.500.000	1.950.000	1.560.000	2.050.000
	altri rami	1.850.000	2.400.000	2.000.000	2.610.000	2.080.000	2.730.000
6	agricoltura	1.500.000	1.950.000	1.620.000	2.100.000	1.680.000	2.200.000
	altri rami	2.000.000	2.610.000	2.160.000	2.810.000	2.230.000	2.940.000

Importi espressi in lire italiane. Per la conversione in euro dividere gli importi del tabulato per 1.936,27
Nota (1): Comuni con oltre 100.000 abitanti

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
CAMPANIA - MOLISE - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA - SARDEGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ATTIVITA' LAVORATIVA	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia (1)		Napoli - Bari Catania - Palermo	
		CASA		CASA		CASA	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	690.000	900.000	810.000	1.060.000	870.000	1.130.000
	altri rami	930.000	1.200.000	1.080.000	1.410.000	1.160.000	1.500.000
2	agricoltura	870.000	1.130.000	980.000	1.280.000	1.040.000	1.350.000
	altri rami	1.160.000	1.500.000	1.310.000	1.700.000	1.390.000	1.810.000
3	agricoltura	1.040.000	1.350.000	1.160.000	1.500.000	1.210.000	1.580.000
	altri rami	1.390.000	1.810.000	1.540.000	2.000.000	1.620.000	2.100.000
4	agricoltura	1.210.000	1.580.000	1.330.000	1.730.000	1.390.000	1.800.000
	altri rami	1.620.000	2.100.000	1.780.000	2.310.000	1.850.000	2.400.000
5	agricoltura	1.330.000	1.730.000	1.450.000	1.880.000	1.500.000	1.950.000
	altri rami	1.780.000	2.310.000	1.930.000	2.500.000	2.000.000	2.610.000
6	agricoltura	1.450.000	1.880.000	1.560.000	2.030.000	1.620.000	2.100.000
	altri rami	1.930.000	2.500.000	2.080.000	2.700.000	2.160.000	2.810.000

Importi espressi in lire italiane. Per la conversione in euro dividere gli importi del tabulato per 1.936,27
Nota (1): Comuni con oltre 100.000 abitanti

99A6718

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1999.

Termini e modalità dell'informazione alle direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali nel caso di orario articolato su base plurisettimanale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 335/1998 convertito nella legge 27 novembre 1998, n. 409, relativo alla comunicazione da effettuare alla Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, da parte delle imprese industriali che superino le quarantacinque ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario;

Visto l'art. 1, comma 2-*bis* della stessa legge che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale al fine di stabilire termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'art. 5-*bis* del citato regio decreto n. 692/1923 come sostituto dal comma 1 della richiamata legge n. 409/1998 nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscano l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale;

Preso atto che le norme sopra richiamate collegano la prestazione straordinaria all'orario ordinario di lavoro delle quaranta ore settimanali, deducendosi che l'informazione alla Direzione provinciale del lavoro è resa obbligatoria allorché la prestazione straordinaria ecceda le cinque ore settimanali;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei lavori delle imprese industriali per i quali la contrattazione collettiva nazionale prevede la distribuzione dell'orario di lavoro nei periodi multiperiodali, le quaranta ore settimanali di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, come modificato dall'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potranno essere superate entro i predetti periodi — in ogni caso non superiore ad un anno — purché complessivamente non si ecceda il citato limite medio delle quaranta ore settimanali.

Art. 2.

1. I datori di lavoro che in applicazione dei contratti collettivi riferiscono l'orario normale di lavoro alla media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale, effettuano l'informazione di cui all'art. 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692/1923, come modificato dall'art. 1 della legge n. 409/1998, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione lavoro competente per territorio, entro il primo giorno feriale lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione straordinaria ogni qualvolta nel corso del mese solare vi sia una prestazione eccedente venti ore complessive nell'arco del mese considerato, rispetto all'orario normale di lavoro individuato dal contratto.

2. Nel caso in cui l'orario normale programmato su base plurisettimanale ecceda le quarantacinque ore settimanali, la comunicazione deve essere effettuata con le modalità di cui al comma precedente quando si superino le tre ore nell'arco della settimana.

Art. 3.

Per la comunicazione di cui all'art. 1 del presente decreto, valgono le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1999

p. *Il Ministro:* VIVIANI

99A6738

DECRETO 5 agosto 1999.

Disposizioni per la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68, comma 5, della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1996 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attività di formazione per gli apprendisti;

Visto l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si dispone la destinazione di lire 200 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196.

2. Le risorse di cui al comma precedente vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento in misura proporzionale al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, tenuto conto della popolazione giovanile e prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna regione.

Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma in base ai criteri indicati sono riportate nella tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate potrà essere utilizzata per il finanziamento di azioni collegate all'attività formativa.

4. Con le risorse di cui al comma 1 non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti per le ore destinate alla formazione esterna.

Art. 2.

1. L'erogazione di una prima quota pari al 50% delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione di un Piano delle attività formative da parte di ciascuna regione previa concertazione con le parti sociali.

Detto Piano, che deve comunque garantire la continuità delle progetti sperimentali in corso di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, deve contenere: il numero di apprendisti da coinvolgere nelle attività formative; le figure professionali che si intende formare o i settori per i quali si intende predisporre le attività; la dislocazione territoriale per provincia dei corsi; le modalità di individuazione dei soggetti attuatori; l'articolazione organizzativa; gli eventuali raccordi con i servizi pubblici per l'impiego; gli eventuali raccordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative; le modalità di monitoraggio delle attività e di certificazione dei risultati; i tempi di realizzazione previsti per le diverse fasi.

Il Piano deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Isfol, entro novanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento.

2. Il restante 50% dell'importo assegnato sarà erogato in seguito alla comunicazione da parte di ciascuna regione al Ministero del lavoro e previdenza sociale dell'avvenuta individuazione dei soggetti attuatori.

3. Le attività formative previste dal Piano devono essere avviate entro ottobre 2000; trascorso inutilmente tale termine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facoltà di procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento.

4. Allo scopo di monitorare l'attuazione del Piano delle attività formative, ciascuna regione predispone un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento.

Roma, 5 agosto 1999

p. *Il Ministro:* VIVIANI

ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO
DEL 5 AGOSTO 1999, N. 302/SESR/99

Regioni e P.A.	Ripartizione risorse
Piemonte	17.843.243.177
Valle d'Aosta	1.000.000.000
Lombardia	31.848.060.549
Bolzano	2.686.623.917
Trento	3.567.262.857
Veneto	31.540.572.234
Friuli-Venezia Giulia	5.430.271.472
Liguria	4.037.248.780
Emilia-Romagna	22.999.476.247
Toscana	26.355.059.473
Umbria	3.451.542.835
Marche	7.771.333.836
Lazio	6.658.826.895
Abruzzo	4.686.893.674
Molise	1.000.000.000
Campania	6.385.094.968
Puglia	10.957.419.130
Basilicata	1.000.000.000
Calabria	2.450.728.435
Sicilia	5.092.849.450
Sardegna	3.237.492.071

99A6808

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Mazza Angelo e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in economia e commercio è stata rilasciata dalla Università degli studi di Catania il 15 maggio 1997;

Considerato che il sig. Mazza Angelo risulta in possesso del «Q.T.S.» (Qualified Teacher Status) rilasciato dal Ministero dell'istruzione e dell'impiego di Londra in data 12 novembre 1998, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 8 febbraio 1999 dal Console generale d'Italia in Londra che certifica il valore legale del titolo abilitante inglese;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dalla Università degli studi di Catania;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 2 luglio 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dal sig. Mazza Angelo, nato a Catania l'11 maggio 1971, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche.

Roma, 27 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* PALMIERO

99A6742

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniera: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Rodriguez Burch Nuria e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filologia», conseguito dall'interessata il 2 settembre 1992, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Barcellona;

Considerato che la sig.ra Rodriguez Burch Nuria risulta in possesso del «Certificat d'aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università il 4 giu-

gno 1990 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 15 luglio 1998 dal console d'Italia in Barcellona che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 26 maggio 1999 dal provveditore agli studi di Verona;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 2 luglio 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Rodriguez Burch Nuria nata a Olot (Girona) Spagna il 1° febbraio 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 27 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* PALMIERO

99A6743

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE. (Deliberazione n. 92/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che attribuisce al CIPE il compito di deliberare, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano previsionale degli impegni assicurativi, demandando alla legge di approvazione del bilancio dello Stato la definizione dei limiti globali degli impegni assumibili, distintamente, per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto il successivo comma 2 del predetto articolo che demanda alla legge finanziaria la determinazione degli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività assicurativa della SACE;

Visto inoltre il comma 3 dello stesso art. 8 il quale prevede che la SACE, a fronte degli impegni assunti, costituisca un fondo di riserva da alimentare, tra l'altro, con i conferimenti stabiliti dalla legge finanziaria;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. *a), b)* e *c);*

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni già previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera concernente il piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE, adottata dalla V commissione permanente il 2 giugno 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Delibera:

Di indicare, anche ai fini della definizione nella legge di approvazione del bilancio dello Stato dei limiti globali assumibili in garanzia nell'anno 2000, in lire 10.000 miliardi (euro 5,164 miliardi) il plafond relativo alle garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in lire 8000 miliardi (euro 4,131 miliardi) il plafond relativo alle garanzie di durata superiore, ritenendo detti importi compatibili, nel prossimo anno, con le esigenze di internazionalizzazione delle imprese;

Di prevedere in circa 4.800 miliardi di lire (euro 2,478 miliardi) il volume degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE nell'anno 2000, alla luce dell'attività svolta dall'Istituto nel più recente passato e della concomitante esigenza di contenere l'incidenza sul bilancio dello Stato dei relativi oneri;

Di indicare alla SACE, quale obiettivo tendenziale della politica assicurativa, un graduale miglioramento del portafoglio rischi nel quadro di un equilibrato sostegno alle correnti di esportazione e ai programmi di investimento delle imprese italiane nei paesi emergenti; in rapporto a quanto precede, gli accantonamenti a riserva per l'anno 2000 saranno parametrati, secondo le indicazioni fornite dalla SACE, ad un coefficiente medio del 25%.

Prende atto:

Anche ai fini dello stanziamento da prevedere nella legge finanziaria che, sulla base delle previsioni della SACE, gli indennizzi da corrispondere nel 2000 non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività dell'Istituto sono stimati in lire 1.171 miliardi (euro 604 milioni).

A detto fabbisogno dovrà aggiungersi la somma di lire 75 miliardi (euro 38,734 milioni) necessaria per sostenere le spese generali dell'Istituto stesso. Di prendere atto, altresì, che per lo stesso anno i rientri derivanti da accordi intergovernativi sono stimati in 876 miliardi di lire (euro 452,416 milioni);

Che, relativamente all'anno 1999, la SACE ritiene di poter far fronte agli indennizzi e alla costituzione del fondo di riserva con le proprie disponibilità, da integrare, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con l'utilizzo dei recuperi.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 26

99A6681

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE). (Deliberazione n. 93/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con il quale è stato previsto che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. *a), b)* e *c);*

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni già previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Tenuto conto della comunicazione 97/c 281/03 della commissione delle Comunità europee agli Stati membri, a norma dell'art. 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

Tenuto conto della direttiva 98/29/CE del Consiglio dell'Unione europea del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine;

Vista la delibera concernente le operazioni e le categorie dei rischi assicurabili dalla SACE, adottata dalla V Commissione permanente il 2 giugno 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Delibera:

Art. 1.

Rischi assicurabili

1.1 L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è autorizzato ad assumere in assicurazione e in riassicurazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i seguenti rischi:

1.1.1 rischio di produzione (rischio di mancato recupero dei costi di produzione); il rischio di produzione si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato, o la produzione dei prodotti ordinati, è interrotta, di norma, per un periodo di sei mesi consecutivi, purché tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati all'art. 2;

1.1.2 rischio del credito; il rischio del credito si realizza quando l'assicurato non può ottenere il pagamento, parziale o totale, degli importi o dei corrispettivi dovutigli entro tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati all'art. 2;

1.1.3 rischio di mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle cauzioni, depositi o anticipazioni indicati al punto 3.1.8 dell'art. 3, in dipendenza degli EGS previsti per il rischio del credito;

1.1.4 rischio di escussione, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali, delle fidejussioni indicate al punto 3.1.7 dell'art. 3;

1.1.5 rischio di distruzione o danneggiamento di beni connessi all'operazione assicurata, in dipendenza dell'EGS previsto alla lettera *i)* dell'art. 2;

1.1.6 rischio di requisizione, di confisca o di altro comportamento e/o atto autoritativo ed arbitrario da parte di uno Stato estero che impedisca la riesportazione o la libera disponibilità di beni connessi all'operazione assicurata;

1.1.7 rischio degli investimenti all'estero dell'operatore o dell'impresa nazionale (anche costituita senza fini di lucro) che costituisca un'impresa all'estero oppure controlli o partecipi anche indirettamente mediante società costituite all'estero controllate dall'impresa nazionale medesima - a società e imprese all'estero; il rischio si articola in:

(i) rischio di perdite del capitale investito all'estero a causa di perdite patrimoniali da parte dell'impresa costituita, controllata o partecipata all'estero o di definitiva impossibilità della prosecuzione della sua attività in dipendenza degli EGS di cui alle lettere *d)* ed *i)* dell'art. 2;

(ii) rischio di perdite da parte dell'operatore o dell'impresa nazionale riguardo a somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti - incluso, pertanto, anche il reddito - in relazione all'investimento all'estero (anche per finanziamenti effettuati o garantiti in favore dell'impresa costituita all'estero oppure rinvenienti dalla cessione dell'investimento), in dipendenza del verificarsi degli EGS previsti alle lettere *d), e), f), g)* ed *i)* dell'art. 2;

1.1.8 rischio di variazione del corso dei cambi per contratti stipulati in valute estere e per offerte formulate dagli operatori nazionali al fine di partecipare ad aste o appalti indetti da committenti esteri;

1.1.9 rischio di variazione dei prezzi internazionali delle merci ottenute a seguito di operazioni di *countertrade,* limitatamente alle merci che siano quotate nelle borse merci;

1.1.10 rischio di mancato rimborso di finanziamenti concessi da banche ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni, nonché a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione.

Art. 2.

Eventi generatori di sinistro (EGS)

2.1 Gli eventi generatori di sinistro (EGS) che concorrono alla delimitazione causale dei rischi di cui all'art. 1 sono:

a) insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, se del caso, del suo garante;

b) inadempimento del debitore e, se del caso, del garante intendendosi con tale locuzione non solo il mancato adempimento dell'obbligazione del debitore/garante di pagare il creditore, ma anche il mancato adempimento di tutte le restanti obbligazioni connesse allo svolgimento dell'operazione assicurata, siano esse pecuniarie o meno, compreso il caso di mancato rispetto di impegni contrattuali di enti pubblici o privati che costituiscano garanzie collaterali di finanziamenti strutturati;

c) risoluzione o rifiuto arbitrari intendendosi con tale locuzione la decisione dell'acquirente in un'operazione sia di credito fornitore, sia di credito acquirente, di sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l'accettazione delle merci e/o dei servizi, senza

averne la facoltà giuridica nell'ambito dell'ordinamento normativo vigente al momento della stipula del contratto stesso;

d) decisione di un Paese estero intendendosi con tale locuzione ogni atto, comportamento o decisione del governo di un Paese diverso dal Paese dell'assicuratore, compresi atti comportamenti o decisioni di enti pubblici equiparati ad interventi del governo, che:

(i) ostacolino l'esecuzione della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale oppure

(ii) conducano alla nazionalizzazione, espropriazione, senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, all'assunzione di altri comportamenti o provvedimenti lesivi posti in essere dalla stessa autorità a danno dell'impresa italiana o dell'impresa costituita, posseduta o partecipata all'estero oppure

(iii) incidano sugli investimenti all'estero modificando in modo unilaterale accordi generali o particolari di protezione o realizzazione di detti investimenti oppure

(iv) modifichino gli impegni contrattuali sottoscritti da autorità governative nel contesto di finanziamenti strutturati oppure

(v) determinino cambiamenti del quadro normativo/regolamentare nell'ambito del quale era stato specificamente progettato il finanziamento strutturato;

e) moratoria generale disposta dal governo del Paese del debitore; da quello di un eventuale Paese terzo per il cui tramite dovesse essere effettuato il pagamento a norma della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale oppure dal governo del Paese nel quale è stato effettuato l'investimento all'estero o è stata costituita la società o impresa all'estero;

f) mancato trasferimento valutario causato da eventi politici o problemi economici sopraggiunti fuori dall'Italia, oppure da disposizioni legislative o amministrative adottate all'estero che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate a titolo della convenzione di credito acquirente, del contratto commerciale o ad altro titolo discendente dall'esecuzione dell'operazione assicurata;

g) disposizioni legali adottate nel Paese del debitore o nel Paese nel quale è stato effettuato l'investimento all'estero che conferiscano efficacia liberatoria ai versamenti effettuati dai debitori del Paese stesso anche se tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto commerciale, della convenzione di credito acquirente o delle obbligazioni derivanti dall'investimento all'estero, non raggiungono più, a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, l'importo del debito al momento del trasferimento;

h) nel caso di credito fornitore, o di contratto commerciale sottostante un credito acquirente, decisioni dell'Italia o di organismi internazionali (Unione europea, Organizzazione delle nazioni unite etc.), concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato membro e Paesi terzi - ad esempio, un divieto di esportazione - sempre che il Governo italiano non si faccia carico dei relativi effetti;

i) circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori dall'Italia, quali guerra, guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, terrorismo, sabotaggio, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto o incidente nucleare, purché i relativi effetti non siano altrimenti assicurati.

Art. 3.

Operazioni assicurabili

3.1 Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

3.1.1 esportazioni di merci e prestazioni di servizi, esecuzioni di studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1;

3.1.2 esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1;

3.1.3 crediti, a breve e a medio-lungo termine, concessi da istituti bancari italiani od esteri a Stati e banche centrali esteri, a banche, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri — compresi enti e imprese costituiti per la realizzazione all'estero di uno specifico progetto alimentato da finanziamenti strutturati che basano il rimborso anche su garanzie collaterali, come la cessione in garanzia di crediti derivanti da contratti di vendita di prodotti o servizi — destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, prestazione di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni all'estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'art. 1;

3.1.4 conferme o impegni similari caratterizzati da autonomia e irrevocabilità da parte di istituti bancari italiani od esteri di aperture di credito legate ad esportazioni italiane o attività ad esse collegate, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni all'estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'art. 1;

3.1.5 crediti finanziari concessi da istituti bancari italiani ed esteri a Stati e banche centrali esteri o a mandatari di questi ultimi destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'articolo 1;

3.1.6 finanziamenti accordati da istituti bancari italiani ed esteri ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni nonché a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione, a condizione che le operazioni di esportazione risultino coperte da

garanzie ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.10 dell'art. 1;

3.1.7 prestazioni di fidejussioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare onde

(i) poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero

(ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero

(iii) al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di altre prestazioni connesse al contratto stesso ovvero

(iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero

(v) per l'effettuazione di investimenti all'estero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni dell'impresa nazionale, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.4 dell'art. 1;

3.1.8 cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde

(i) poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero

(ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero

(iii) al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori o di prestazioni connesse al contratto medesimo ovvero

(iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero

(v) per l'effettuazione di investimenti all'estero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni dell'impresa nazionale, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.8 dell'art. 1;

3.1.9 investimenti all'estero costituiti da apporti di capitali, di beni strumentali, di tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione ovvero effettuati mediante la concessione di finanziamenti con carattere di partecipazione o di garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.7 dell'art. 1; tali investimenti — siano essi diretti alla costituzione di una nuova impresa, all'acquisto o allo sviluppo dell'attività di una impresa esistente privata o in corso di privatizzazione — debbono essere caratterizzati dalla fondata previsione di effetti positivi non solo per il Paese che ospita l'investimento, ma anche per l'economia italiana;

3.1.10 locazioni anche finanziarie, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1;

3.1.11 depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6 dell'art. 1;

3.1.12 crediti derivanti da prestiti obbligazionari collegati anche ad operazioni di cartolarizzazione di crediti acquirente, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell'art. 1.

3.2 Nel caso di cui al punto 3.1.12 del precedente comma e nel caso in cui i crediti previsti ai punti 3.1.3 e 3.1.5 del precedente comma vengano concessi sotto forma di collocamento di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri beneficiari del credito, l'assicurazione — contratta, nel primo caso, dagli Istituti finanziari che curino la cartolarizzazione e, nel secondo caso, dagli istituti bancari — garantisce i portatori dei titoli o il veicolo fiduciario che li rappresenta relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell'art. 1.

3.3 Nel caso di lavori all'estero, la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi personalità giuridica di diritto estero, a condizione che in queste ultime imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione dell'impresa italiana all'impresa avente personalità giuridica non italiana, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza.

3.4 Nel caso di partecipazione di imprese italiane a programmi di collaborazione internazionale che prevedano la commercializzazione del prodotto finale o di parti dello stesso ad opera di imprese o enti aventi personalità giuridica di diritto estero, la copertura assicurativa può essere concessa all'impresa o ente estero. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione dell'impresa italiana al programma di collaborazione internazionale, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione del prodotto finale, degli studi e delle progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza.

Art. 4.

Rischio commerciale e rischio politico

4.1 Il rischio commerciale per i debitori privati comprende l'area dei possibili sinistri causati dagli EGS indicati alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 2.

4.2 Il rischio politico comprende l'area dei possibili sinistri causati:

a) per i debitori privati, dagli EGS indicati alle lettere da *d)* ad *i)* dell'art. 2;

b) per i debitori pubblici, dagli EGS indicati alle lettere da *b)* ad *i)* dell'art. 2.

Art. 5.

Garanzie

5.1 L'Istituto, in relazione ai rischi elencati all'articolo 1 e alle operazioni elencate all'art. 3, è autorizzato, nei casi in cui sia tecnicamente possibile, a rilasciare, in luogo di coperture assicurative, garanzie fidejussorie.

Art. 6.

Crediti ceduti pro soluto

6.1 L'Istituto, nel caso che i crediti assicurati, siano essi del tipo «fornitore» o «acquirente», siano ceduti *pro soluto,* anche in parte, ad una banca nazionale od estera, è autorizzato, previo accertamento della sussistenza di condizioni di tutela della gestione assicurativa, a proseguire il rapporto assicurativo con la banca cessionaria.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 25

99A6682

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 agosto 1999, n. **900413.**

Applicazione dell'art. 15 della legge n. 266/1997. Fondo centrale di garanzia.

Alle imprese interessate
Alle associazioni di categorie interessate
Al Mediocredito centrale S.p.a.
All'A.B.I.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 1999 è stato pubblicato il regolamento n. 248 del 31 maggio 1999 recante criteri e modalità per la concessione e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito Fondo) costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

L'entrata in vigore di detto regolamento è fissata al 14 agosto 1999 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione) per cui a partire da detta data, a norma del comma 5, dell'art. 15 della legge n. 266/1997 sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e l'art. 7 della legge 10 agosto 1975, n. 517, e loro successive modificazioni. Conseguentemente non potranno più essere presentate richieste a valere su detta normativa e quelle già pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. e non ancora definite, saranno esaminate ai sensi della nuova normativa.

L'art. 13, comma 2, del regolamento prevede l'approvazione da parte di questo Ministero delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale: le richieste di ammissione al Fondo potranno essere pertanto presentate successivamente alla data di pubblicazione, prevista entro il mese di ottobre, di dette disposizioni operative.

Per quanto riguarda gli interventi del Fondo a favore dei confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca si fa presente che è stata avviata la procedura di autorizzazione da parte della commissione U.E. Al momento non è ancora pervenuta la prevista approvazione per cui l'intervento a favore di detti settori è sospeso. Non appena perverrà l'autorizzazione comunitaria l'intervento potrà divenire operativo nei limiti eventualmente fissati dalla commissione U.E. Dell'avvenuta approvazione si provvederà a fornire idonea informazione con apposito comunicato.

Il Ministro: BERSANI

99A6834

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 2 agosto 1999, n. **135.**

Interventi in materia di edizioni nazionali e comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 237/1999 (art. 6), i termini, di cui all'art. 6 della circolare del 14 settembre 1998, n. 151, relativa ad interventi in materia di edizioni nazionali e comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali, sono prorogati, limitatamente al corrente anno, al 15 settembre 1999.

Alla medesima data sono prorogati i termini per la presentazione delle domande per contributi e pubblicazioni e convegni di rilevante interesse culturale di cui alla circolare n. 127 del 6 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 1999.

Il direttore generale
dell'ufficio centrale per i beni librai
le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

99A6833

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Il giorno 22 maggio 2000 scade il mandato dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nominati con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1995 per il quinquennio 1995-2000.

Si invitano, pertanto, le organizzazioni sindacali di carattere nazionale a provvedere alla designazione dei nuovi rappresentanti per il prossimo quinquennio, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

99A6744

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 29 maggio 1997.

Il giorno 19 luglio 1999 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 29 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 103 del 7 aprile 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999.

Conformemente all'art. 22, tale accordo entrerà in vigore in data 17 settembre 1999.

99A6766

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Gesù Salvatore, in Ionadi

Con decreto ministeriale 28 luglio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia Gesù Salvatore, con sede in Ionadi (Vibo Valentia).

99A6719

Trasformazione della natura giuridica della fondazione «Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime», in Paravati

Con decreto ministeriale 19 luglio 1999 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui l'associazione di diritto privato «Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime», con sede in Paravati (Vibo Valentia), è stata eretta in fondazione di religione e di culto, mantenendo la medesima denominazione e sede.

99A6720

Assunzione di nuova denominazione della «Parrocchia di S. Maria Assunta della sanità», in Cosenza

Con decreto ministeriale 19 luglio 1999, la «Parrocchia di S. Maria Assunta della sanità», con sede in Cosenza, ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia di S. Maria della sanità», sempre con sede in Cosenza.

99A6721

Assunzione di nuova denominazione della «Congregazione delle Suore Domenicane insegnanti ed infermiere di S. Caterina da Siena», in Roma.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1999, la «Congregazione delle Suore Domenicane insegnanti ed infermiere di S. Caterina da Siena», con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di «Congregazione delle Suore Domenicane di S. Caterina da Siena», sempre con sede in Roma.

99A6722

Assunzione di nuova denominazione del «Monastero delle clarisse di Santa Lucia», in Rieti

Con decreto ministeriale 1° luglio 1999, il «Monastero delle clarisse di Santa Lucia», con sede in Rieti, ha assunto la nuova denominazione di «Casa S. Lucia - Istituto suore clarisse apostoliche», sempre con sede in Rieti.

99A6723

Riconoscimento della personalità giuridica della «Parrocchia di S. Croce di Crocetta Hercolani», in Castel Guelfo

Con decreto ministeriale 1° luglio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Parrocchia di S. Croce Hercolani», con sede in Castel Guelfo (Bologna).

99A6724

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica internazionale di fedeli «Comunità di vita cristiana», in Roma.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica internazionale di fedeli «Comunità di vita cristiana», con sede in Roma.

99A6725

Riconoscimento della personalità giuridica della «Parrocchia Santa Famiglia», in Palmi

Con decreto ministeriale 1° luglio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Parrocchia Santa Famiglia», con sede in Palmi (Reggio Calabria).

99A6726

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura generalizia dell'Istituto fratelli della Sacra Famiglia, in Roma.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura generalizia dell'Istituto fratelli della Sacra Famiglia, con sede in Roma.

99A6727

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.19821-XV.J(2034) del 15 luglio 1999, i manufatti esplosivi qui di seguito descritti, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come segue:

	Categoria	Gruppo	ONU
Tappo porta booster DOA completo (disp. LPS 6017302.0 - specifica ST1001)	II	A	042 1.1D
Apparato subacqueo acustico DOA (dis. LPS 6017000.0 - specifica ST1001)	II	B	0408 1.1D
Carica DOA/G (TNT) (disp. LPS 6017700.0 - specifica ST1002)	II	A	0048 1.1D
Parte terminale completa FD/20 (disp. LPS 6048100.0 - specifica ST1003)	II	A	0042 1.1D
Moltiplicatore completo CH 6 (disp. LPS 6048311.0 (corr. dis. I n. 12-w19-713) specifica ST1004) (prodotto da s.a. Instalaza - Zaragoza (Spagna)	II	A	0042 1.1D
Detonatore completo M 100/ 1DT159 (disp. LPS 6048210.0 (corr. Dis. I. n. 12-w19-713) specifica ST1005) (prodotto da s.a. Instalaza - Zaragoza (Spagna)	III	—	0225 1.4B

Con decreto ministeriale n. 559/C.9421-XV.J(2002) del 15 luglio 1999, l'esplosivo da mina denominato «Cava 2000» destinato all'impiego a cielo aperto ed in sotterraneo non grisoutoso e senza polveri infiammabili, che la S.p.a Pravisani intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo A dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6728

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.8410-XV.J(1756) del 1º luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Mizar 39 effetti multicolore cal. 300 mm» che la ditta Nuova arte pirica di Parente Daniele intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Torremaggiore (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6729

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 agosto 1999

Dollaro USA	1,0705
Yen giapponese	123,37
Dracma greca	326,90
Corona danese	7,4426
Corona svedese	8,7820
Sterlina	0,66650
Corona norvegese	8,2635
Corona ceca	36,432
Lira cipriota	0,57894
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,97
Zloty polacco	4,2334
Tallero sloveno	197,1719
Franco svizzero	1,5993
Dollaro canadese	1,6056
Dollaro australiano	1,6449
Dollaro neozelandese	2,0303
Rand sudafricano	6,6012

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6885

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetsolone sospensione iniettabile».

Provvedimento n. 82 del 28 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VETSOLONE SOSPENSIONE INIETTABILE (prednisolone acetato) per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: Mastelli S.r.l., Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose da 20 ml - A.I.C. n. 102726015.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: prednisolone acetato 25 mg;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: indicato per le seguenti forme morbose: affezioni acute dell'apparato locomotore (reumatismo articolare, teniti e tenosinoviti, bursiti). Affezioni dermatologiche: dermatiti allergiche, eczemi, orticaria, prurito in genere. Bronchite asmatica. Tossicosi puerperale della cagna, acetonemia.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6753

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dualmix»

Provvedimento n. 84 del 28 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi DUALMIX.

Titolare A.I.C.: Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102859016.

Composizione: ogni 100 grammi di prodotto contengono:

principio attivo: amossicillina triidrato 11,5 g (pari ad amossicillina g 10), collistina solfato 4 g.

eccipienti: farine di grano tipo 0 25 g, grano macinato integrale q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: suini e polli (escluse ovaiole in deposizione).

Indicazioni terapeutiche: terapia delle infezioni batteriche primarie e secondarie da microrganismi gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'amossicillina e alla colistina. In particolare: salmonellosi, colisetticemie, infezioni batteriche extraenteriche (es. infezioni respiratorie) complicate dal coinvolgimento dell'apparato gastroenterico.

Tempo di attesa: suini 3 gg, polli 2 gg.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6750

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetscopolamina soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 85 del 28 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi VETSCOPOLAMINA SOLUZIONE INIETTABILE (butilscopolamina bromuro) per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, via Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: Pharminvest S.p.a., Milano.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose da 20 ml - A.I.C. n. 102451010.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: butilscopolamina bromuro 4 mg;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: manifestazioni spastiche e/o dolorose delle affezioni urinarie: sindrome urologica felina, cistite, ostruzioni uretali da calcoli, spasmi in genere degli sfinteri delle vie urinarie. Manifestazioni spastiche e/o dolorose del tratto gastroenterico (ad esempio fecalomi) e fenomeni di ipercinesia intestinale.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6751

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphamox 40 mg»

Provvedimento n. 86 del 28 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi DUPHAMOX 40 mg (amoxicillina) compresse per gatti.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Produttore: Laboratoires Sogeval, Laval Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da due blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102857012.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni batteriche del tratto respiratorio superiore del gatto causate da batteri sensibili all'amoxicillina.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis SG 9R»

Provvedimento n. 30 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS SG 9R vaccino attenuato contro la tifosi aviare nei polli (S. Gallinarum) ceppo 9R. A.I.C. n. 102199, concessa con decreto n. 100 del 14 luglio 1998.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Interrvet Italia S.r.l. - Milano.

Oggetto provvedimento: Eliminazione delle condizioni d'uso relative alla farmacovigilanza.

99A6754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lopatol»

Provvedimento n. 31 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario LOPATOL 100 - 500.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a - Origgio (Varese).

Motivo del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta tra i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medica.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A6755

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% sintofarm».

Provvedimento n. 32 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMULINA 45% SINTOFARM.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a, via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia), codice fiscale 00273680355.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sintomutylin 100».

Provvedimento n. 33 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi SINTOMUTYLIN 100.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a, via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia), codice fiscale 00273680355.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colimix 100».

Provvedimento n. 34 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi COLIMIX 100.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a, via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia), codice fiscale 00273680355.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina solfato 10% sintofarm».

Provvedimento n. 35 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi COLISTINA SOLFATO 10% SINTOFARM.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a, via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia), codice fiscale 00273680355.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Furamix»

Provvedimento n. 36 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi FURAMIX.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a, via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetraspiral»

Provvedimento n. 37 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi TETRASPIRAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a, via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candio Antibiotico».

Provvedimento n. 38 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi CANDIO ANTIBIOTICO.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a, via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfazone»

Provvedimento n. 39 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFAZONE.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a, via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetrin»

Provvedimento n. 40 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi DIMETRIN.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a, via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Anticoccidio».

Provvedimento n. 41 del 30 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi NEO ANTICOCCIDIO.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a, via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

99A6765

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 18 giugno 1999 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo.

99A6745

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 18 giugno 1999 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

99A6746

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 18 giugno 1999 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

99A6747

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 18 giugno 1999 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

99A6748

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 12ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato» che avrà luogo a Genova dal 15 settembre 1999 al 19 settembre 1999.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Elf - European Logistic Forum» che avrà luogo a Genova dal 23 settembre 1999 al 25 settembre 1999.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «39° Salone Nautico Internazionale» che avrà luogo a Genova dal 16 settembre 1999 al 24 settembre 1999.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Ser - 1° Salone Europeo della Ristorazione» che avrà luogo a Genova dal 14 novembre 1999 al 17 novembre 1999.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «BTS - Borsa del turismo scolastico» che avrà luogo a Genova dal 25 novembre 1999 al 27 novembre 1999.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Natalidea - 10ª mostra selezione del prodotto artigiano e d'arte per il regalo di Natale - Ideaneve - 10ª rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale» che avrà luogo a Genova dal 3 dicembre 1999 al 12 dicembre 1999.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 13ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato» che avrà luogo a Genova dal 4 dicembre 1999 all'8 dicembre 1999.

99A6749

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana per la sicurezza della circolazione - A.I.S.I.C.O., in Roma

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno 19 aprile 1999, n. 48T, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana per la sicurezza della circolazione - A.I.S.I.C.O., in Roma.

99A6741

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale «Panna» in contenitori di Pet Starlight Grado R.B. della Aussapol S.p.a. - S. Giorgio in Nogaro.

Con decreto dirigenziale n. 4311 del 12 luglio 1999 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale n. 00465850485;

partita IVA n. 12518710152;

è rilasciata in via provvisoria per la durata di anni tre a partire dalla data del 3 luglio 1999 l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di Pet Starlight Grado R.B. della Aussapol S.p.a. - S. Giorgio in Nogaro (Udine), della capacità di cl 25, 33, 55, 75, 100, 150, 200, prodotti nel proprio stabilimento, partendo da preforme prodotte dalle società;

San Pellegrino S.p.a. - stabilimento di Cepina - Valdisotto (Sondrio), San Giorgio in Bosco (Padova), Garessio (Cuneo);

Recoaro S.p.a. - stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza);

Schmalbach - Lubeca Pet Containers Italia S.p.a. - stabilmento di Ascoli Piceno;

Garda Plast S.p.a. di Polpenazze (Brescia).

La società Panna S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie ottenute a partire dalle preforme.

99A6767

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare del Ticino, società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, in Gallarate.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 2 luglio 1999, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca Popolare del Ticino, società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede nel comune di Gallarate (Varese), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A6768

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1999, con inizio alle ore 10, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 2000:

1) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 41 titoli di L. 100.000
» 139 titoli di » 500.000
» 5.163 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.236.600.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 42 titoli di L. 100.000
» 114 titoli di » 500.000
» 4.222 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.283.200.000.

2) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 61 titoli di L. 100.000
» 236 titoli di » 500.000
» 3.826 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.950.100.000.

3) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 88 titoli di L. 100.000
» 260 titoli di » 500.000
» 3.021 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.159.800.000.

Totale generale L. 16.629.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Si comunica che, con effetto 1° gennaio 2000, si procederà all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari quotati, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

codice ABI 2610 - 8% garantite dallo Stato serie speciale autostrade;

codice ABI 2611 - 8% garantite dallo Stato serie speciale autostrade;

codice ABI 2453 - 9% serie ordinaria trentennale;

codice ABI 2454 - 10% serie ordinaria trentennale.

99A6769

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F07A - Medicina interna (un posto).

L'impegno scientifico e didattico richiesto dalla facoltà è il seguente:

«docente di medicina interna (settore scientifico-disciplinare F07A) con interessi clinici, di diagnostica strumentale e di ricerca per la patologia della pressione arteriosa (ipertensione e ipotensione), i rapporti di questa patologia con cuore e circolo coronarico, la maturazione funzionale del sistema cardiovascolare e gli effetti circolatori dell'ambiente gravitazionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, le pubblicazioni e i titoli che intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il trasferimento direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A6770

LIBERA UNIVERSITÀ «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento dell'Università «Campus Bio-Medico» di Roma, concernente il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari, emanato con decreto rettorale n. 182 del 3 giugno 1999, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia della Libera Università «Campus Bio-Medico» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F06A - Anatomia patologica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere corredate di titoli didattici e scientifici e assistenziali e di un certificato di servizio o di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'anzianità di servizio nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, nonché la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A6771

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

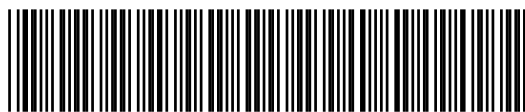
Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035



L. 1.500
€ 0,77